

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 323

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida, e della direttiva 2009/113/CE della Commissione recante modifica della direttiva 2006/126/CE

(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 7 luglio 2009, n. 88)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 17 gennaio 2011)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI /D 202/11

Roma 17 GEN. 2011,

Ca. Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2006/126/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006 concernente la patente di guida e della direttiva 2009/113/CE della Commissione, del 25 agosto 2009 recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la patente di guida", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri dell'11 gennaio 2011.

Ca. Presidente,
h r

Sen.
Renato Giuseppe SCHIFANI
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge 7 luglio 2009, n. 88, recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008” prescrive il recepimento della direttiva 2006/126/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, con lo strumento normativo del decreto legislativo.

Tale scelta si è resa necessaria poiché – tra l’altro – la suddetta direttiva introduce nel “sistema patenti” la patente AM per la guida di ciclomotori: si rendeva pertanto necessario raccordare non solo le disposizioni precettive del Codice della strada, ma anche e soprattutto quelle sanzionatorie, con la nuova previsione e, come è noto, in tale materia vige il principio della riserva di legge primaria.

Lo strumento del decreto legislativo ha reso altresì possibile apprestare un testo codicistico in materia di patenti, finalmente allineato con le disposizioni di derivazione comunitaria.

Ed invero, le precedenti direttive di settore erano state recepite con regolamenti ministeriali. L’ultimo di essi - il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2003, n. 40T, recante “Disposizioni in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE” – di fatto sostituiva, grazie alla natura di norma di recepimento di diritto comunitario, ampia parte delle disposizioni del titolo IV del Codice della Strada, la cui lettura restava così inadeguata se non sCOORDINATA con quella del predetto decreto.

L’occasione del recepimento della direttiva in commento, con adeguato strumento normativo, ha così reso possibile aggiornare il testo del titolo IV del Codice della strada, sì da offrire una disciplina vigente conforme al diritto comunitario e soprattutto aggiornata alle numerose novità introdotte dallo stesso e non presenti nel Codice stesso.

Sotto tale ultimo profilo, di particolare importanza è la sistematizzazione del distinguo di disciplina tra titolare di patente comunitaria e titolare di patente extracomunitaria, cardine della normativa armonizzata europea in materia di patenti e di fatto assente dal Codice della strada che, unitariamente nel testo vigente, li disciplina nell’articolo 136: assolutamente carenti in tale articolo sono i concetti comunitari di “residenza normale” (di cui all’articolo 12 della direttiva) e di limitazioni al “diritto di guidare” (di cui all’articolo 11, par. 2, della direttiva), che nel diritto vigente è stato tradotto come provvedimento sulla patente piuttosto che sul predetto diritto.

L’articolato che si propone, dunque, consta di quattro tipologie di intervento:

- a) recepimento pedissequo delle disposizioni in materia di patenti;
- b) armonizzazione delle disposizioni del Codice della strada:
 - con quelle comunitarie in materia di circolazione con patente di guida rilasciata da uno Stato dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo,
 - con quelle di cui alla ratifica della Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale dell’8 novembre 1968 (legge 5 luglio 1995, n. 308) in materia di circolazione con patente di guida rilasciata da uno Stato extra-comunitario;
- c) interventi di coordinamento, con la emananda disciplina in materia di patenti, di ulteriori disposizioni del Codice, relative alla classificazione dei veicoli ed alle sanzioni;
- d) modesti interventi intesi a dare sistematicità alle disposizioni che, in un succedersi di interventi normativi, per lo più di urgenza, risultano spesso collocate al di fuori della loro sede più consona.

Più in dettaglio, si rappresenta quanto segue.

L'ART. 1: reca modifiche all'articolo 47 in materia di classificazione dei veicoli, resesi necessarie per implementare la classificazione internazionale degli stessi con riferimento alle tipologie di veicoli alla cui guida dettagliatamente abiliteranno le patenti di guida, una volta che sia stata recepita la direttiva in parola.

Posto come parametro di riferimento le disposizioni di cui alla direttiva 2002/24/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 marzo 2002, relativa all' "Omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio" (alla quale fa riferimento l'articolo 4 della stessa direttiva 2006/126/CE), si è provveduto:

- ad adeguare la nomenclatura ufficiale posta dal comma 2 dell'articolo 47 CDS a quella comunitaria (aggiungendo la lettera "e" dopo ciascuna categoria L);
- ad adeguare il limite di velocità dei ciclomotori in 45 km/h, come recita la citata direttiva 2002/24/CE, in luogo di quello di 50 km/h riportato dal Codice della strada;
- ad implementare la classificazione dei veicoli con riferimento alle categorie L6e ed L7e, assenti nel testo dell'articolo 47 in commento.

L'ART. 2 modifica l'articolo 115 CDS in materia di requisiti per la guida di veicoli e la conduzione animale: sono state così recepite parte delle disposizioni di cui all'articolo 4 della direttiva, che tratta congiuntamente categorie di patenti, definizioni ed età minima.

Si segnala che, nell'esercizio della deroga accordata dall'articolo 4, paragrafo 6, lett. a), della direttiva, il limite di età per la patente AM è stato abbassato a 14 anni e che si è inteso altresì esercitare la facoltà di recepire la patente di categoria B1, la sola facoltativa nel novero complessivo delle categorie di patenti di guida.

Per completezza espositiva si segnala altresì che, in conformità alle disposizioni del decreto di recepimento delle modifiche apportate all'articolo 115 in commento dalla legge n. 120 del 2010 (in materia di rinnovo di validità delle patenti di guida di conducenti ottantenni) il dettato di cui al comma 2-bis dello stesso articolo è stato più correttamente collocato nell'ambito dell'articolo 126 CDS, relativo al rinnovo di validità delle patenti di guida.

Le modifiche introdotte alle lettere c) e d) dell'articolo 2 in commento sono disposizioni sanzionatorie di coordinamento.

L'ART. 3 riscrive integralmente l'articolo 116 CDS: coordina i contenuti dell'articolo 4 della direttiva, in materia di categorie di patenti di guida, con quelle nazionali in materia di patenti speciali, abilitazioni professionali e relative disposizioni sanzionatorie, come adeguate alle introducendo novità. Si segnala che nella lettura del vigente comma 15 (nuovo comma 16) si è riscontrato che la sanzione prevista per guida senza titolo abilitativo professionale è di importo pari a quella prevista dal vigente articolo 126 CDS per circolazione con il medesimo titolo scaduto di validità: si è ritenuto opportuno differenziare gli importi sanzionatori, in ragione della diversa gravità della condotta.

L'ART. 4 reca modifiche all'articolo 117 CDS in materia di limitazioni ai neopatentati: trattandosi di peculiare normativa nazionale, l'intervento si limita a coordinarne il testo con le modifiche apportate alle patenti di categoria A1, A2, A, B1 e B.

L'ART. 5 modifica le disposizioni di cui all'articolo 118 CDS in materia di patente e certificato di idoneità per la guida di filoveicoli: l'intervento è mirato a sostituire il riferimento al certificato di abilitazione professionale (che era di tipo KD) con l'espressa previsione della carta di qualificazione del conducente. Infatti, in sede recepimento delle disposizioni della direttiva 2003/59/CE in materia di formazione professionale dei conducenti adibiti all'esercizio della professione di autotrasporto di persone e cose (peraltro ripetutamente menzionata nel testo della direttiva 2006/126/CE), il decreto legislativo n. 286 del 2005 ha soppresso, a far data dal 10 settembre 2008, il certificato di abilitazione professionale di tipo KD.

L'ART. 6 introduce l'articolo 118-bis recante disposizioni in materia di residenza normale: recepisce integralmente le disposizioni di cui all'articolo 12 della direttiva 2006/126/CE.

L'ART. 7 modifica l'articolo 119 CDS in materia di requisiti psico-fisici di idoneità alla guida: invero l'articolo 7, paragrafo 3, ultimo capoverso della direttiva 2006/126/CE, prevede la possibilità di ridurre il periodo di validità delle patenti di guida di cui siano titolari conducenti che abbiano superato i cinquanta anni di età, al fine di incrementare la frequenza dei controlli medici.

Tale facoltà, già esercitata dal legislatore del 1992, con riferimento ai rinnovi di validità quinquennali dei conducenti cinquantenni, e triennali dei conducenti settantenni (fatte salve specifiche disposizioni per le patenti di categoria cd. superiore), è stata di recente esercitata anche dal legislatore della legge n. 120 del 2010 che, come anticipato, ha previsto un rinnovo di validità biennale, presso una Commissione Medica Locale, per i conducenti ottantenni: la modifica apportata all'articolo 119 in commento, in un'ottica di coordinamento delle disposizioni del Codice, esplicita questa nuova competenza in capo alle Commissioni Mediche Locali.

L'ART. 8 reca modifiche all'articolo 120 CDS in materia di requisiti morali per ottenere il rilascio dei requisiti abilitativi alla guida: l'intervento si limita a sopprimere i riferimenti al certificato di idoneità alla guida del ciclomotore (che rientrerà, quale patente di categoria AM, nella disciplina più genericamente riferita alle patenti *tout court*), nonché a sopprimere il riferimento al certificato di abilitazione professionale di tipo KA, atteso che la verifica dei requisiti morali non ricade su di esso ma sulla patente di guida di categoria A1, A2 ed A, necessariamente presupposta.

L'ART. 9 reca modifiche all'articolo 121 CDS in materia di esame di idoneità: a parte qualche modifica dettata da esigenze di coordinamento (cfr. comma 1, lett. b) ed e)), l'intervento di novella è finalizzato ad introdurre nel testo del citato articolo le disposizioni di cui all'articolo 10 della direttiva 2006/126/CE in materia di esaminatori.

Invero, poiché il citato articolo 10 ed il relativo allegato IV attengono alla disciplina degli esaminatori adibiti all'espletamento delle prove pratiche di guida, nel corpo dell'articolo 121 CDS si è mantenuta una distinzione tra qualificazione iniziale ed aggiornamento professionale di questi ultimi, conforme ai contenuti del citato allegato IV, e qualificazione iniziale ed aggiornamento periodico degli esaminatori adibiti agli esami di teoria, per i quali sono state riconfermate le precedenti disposizioni codicistiche.

Fuori codice, il comma 2 dell'articolo 9 in esame prevede che con decreto di natura regolamentare possano essere dettate disposizioni modificative dell'articolo 332 del DPR n. 445 del 1992 Reg. Esec. CDS, in ragione della opportunità/necessità di individuare nuove figure professionali per l'espletamento degli esami per il conseguimento delle nuove categorie delle patenti di guida, assicurando lo standard minimo di istruzione professionale richiesto dalla direttiva 2006/126/CE.

L'ART. 10 reca modifiche all'articolo 123 CDS, in materia di autoscuole. Invero, la legge n. 120 del 2010 ha previsto che tutte le autoscuole devono formare conducenti per il conseguimento di ogni categoria di patente, fatta salva la possibilità di conferire ad un centro di istruzione automobilistica (formato da un consorzio di autoscuole) i corsi di formazione relativi alle vigenti categorie A, BS, C, D, CE e DE (tutte tranne quella di categoria B). Orbene, in considerazione dell'implementato numero di categorie di patenti, si è reso necessario far riferimento anche ai corsi di formazione relativi alle stesse e – confermando la scelta del legislatore – si è previsto che l'autoscuola possa conferire al consorzio ogni tipo di corso di formazione ad eccezione di quello inerente il conseguimento della patente di categoria B.

L'ART. 11 modifica l'articolo 124 CDS in materia di guida di macchine agricole e operatrici: si tratta di mere modifiche di coordinamento alle nuove categorie di patenti introdotte (cfr. comma 1, lett. a), b) e c)) nonché alla nuova numerazione di commi dell'articolo 116.

L'ART. 12 riscrive integralmente l'articolo 125 CDS, modificandone anche la rubrica così come prevista dall'articolo 6 della direttiva 2006/126/CE.

Sono recepite integralmente le disposizioni di cui al citato articolo 6, paragrafi 1 e 2. Con riferimento alle disposizioni facoltative, e pertanto valide solo nell'ambito del territorio nazionale, si precisa che non si è ritenuto di esercitare la facoltà di cui al secondo periodo della lettera d) del paragrafo 2 (limitativa dell'equivalenza della patente di categoria AM conseguita con prova pratica di guida alle sole patenti di categoria A1, A2 ed A), mentre sono state previste le equivalenze di cui al paragrafo 3 dello stesso articolo.

E' stata altresì prevista, fuori dal testo dell'articolo 125 CDS in commento - la possibilità di accordare, previa consultazione con la Commissione, le equivalenze di cui al paragrafo 4: per quanto tale facoltà sia meramente eventuale ed incerta, si è ritenuto opportuno prevederle al fine di apprestare fin d'ora, con lo strumento normativo adeguato, la sanzione connessa ad un'eventuale ipotesi di violazione.

L'ART. 13 riscrive l'articolo 126 CDS in materia di durata e conferma di validità della patente di guida. L'articolato proposto, oltre a recare le necessarie modifiche di coordinamento della materia con le nuove categorie di patenti di guida, fa anche ordine in una serie di disposizioni che – a causa di interventi normativi spot – erano sparse in due o tre articoli del Codice pur afferendo alla stessa materia: il caso esemplare è quello del rinnovo di validità della patente di categoria C che, a normativa vigente, risulta dal combinato disposto degli articoli 115, comma 2, lett. a), 119, comma 4, lett. b), 126 comma 2 e comma 4 ultimo periodo!

Per esigenza di armonizzazione delle disposizioni vigenti con il diritto internazionale, nella ristesura del comma 5-bis (nel testo che si propone è il comma 9) – con riferimento alla possibilità di cittadini italiani, residenti o dimoranti da almeno sei mesi in uno Stato extra comunitario, di far verificare la sussistenza dei requisiti psico-fisici, necessari al rinnovo di validità della patente di guida, da medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani – si è doverosamente precisato che tale accertamento non può *tout court* significare che la patente così rinnovata è da riconoscersi in corso di validità dallo Stato ospitante (essendo la questione rimessa alla potestà dello stesso Stato ovvero al contenuto di intese bilaterali). Tale procedura vale, invece, a significare per lo Stato italiano che il titolare della patente ha legittimamente proseguito nell'esercizio dell'attività di guida e, conseguentemente, al rientro in Patria non deve sottoporsi all'esame di revisione della patente ai sensi dell'articolo 128 CDS (di regola disposto dopo che siano dimostrati tre anni di non esercizio della predetta attività).

L'ART. 14 consta di due commi.

Il comma 1 modifica l'articolo 128 in materia di revisione della patente di guida, prevedendo che – a similitudine di quanto disposto dal comma 1-bis del citato articolo con riferimento ai responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia – i medici di cui all'articolo 119 del Codice della strada, ancorché in sede di accertamento medico legale diverso da quello di verifica di idoneità fisica e psichica della patente di guida, sono tenuti a comunicare al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici eventuali patologie accertate che compromettano la suddetta idoneità

Il comma 2 modifica il comma 3 dell'articolo 129 CDS, in materia di sospensione della patente di guida: è soppresso il riferimento alla competenza prefettizia a sospendere la patente di guida rilasciata da uno Stato estero.

Tale modifica si coordina con quelle apportate all' articolo 135 CDS (dall' articolo 15 dello schema di decreto legislativo) e con quanto previsto nel nuovo articolo 136-ter (introdotto dall' articolo 17 dello schema di provvedimento in parola) rispettivamente inerenti ai provvedimenti applicabili, in caso di violazioni comportamentali dalle quali il Codice della strada faccia derivare sanzioni amministrative accessorie sulla patente di guida, ai titolari di patenti rilasciate da Stati extracomunitari ovvero dell'UE e dello SEE.

Ed invero, l'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2006/126/CE prescrive – tra l'altro - che, in luogo della sospensione o revoca della patente di guida, quando previste come sanzioni amministrative accessorie, lo Stato membro ospitante può applicare, al posto delle predette sanzioni, sospensione o revoca del diritto a guidare.

Come innanzi accennato, il Codice vigente prevede l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie sulla patente di guida posseduta: il che sembra non coerente con il disposto della summenzionata disposizione della direttiva.

Analogamente dispone il Codice vigente con riferimento ai titolari di patente extracomunitaria: sotto tale profilo, tuttavia, diversamente dispone l'articolo 42 della Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale dell'8 novembre 1968, ratificata dalla legge 5 luglio 1995, n. 308: tale articolo sostanzialmente prevede che, nelle ipotesi suddette, l'Autorità competente provvede a “ritirare il diritto di usare la patente”, provvedendo, a tal fine, a farsi consegnare la patente e conservarla fino al periodo di scadenza della sanzione così comminata ovvero finché il conducente non lasci il suo territorio, qualora tale partenza ha luogo prima della predetta scadenza.

Alla luce di tutto ciò si è provveduto:

- con l'ART. 14 a modificare gli articoli 128 e 129 CDS in materia di revisione e sospensione della patente di guida;
- con l'ART. 15 a modificare l'articolo 135 CDS in materia di circolazione con patenti di guida rilasciate da Stato non appartenente all'UE o al SEE, in particolare disciplinando nei commi 5, 6 e 7, una procedura conforme al dettato dell'articolo 42 della citata Convenzione;
- con l'ART. 17 ad inserire un nuovo articolo, il 136 – ter CDS che, rinviando alla procedura dettata nell'articolo 135 come modificato, attua il principio di cui all'articolo 11, secondo paragrafo, della direttiva nei riguardi di titolari di patente di guida rilasciata da Stato membro o dello Spazio Economico Europeo.

Ancora con riferimento all'ART. 15, si fa presente che i commi da 1 a 4 dell'articolo 135 CDS, come modificato, riproducono – aggiornati alle evoluzioni normative medio tempore

intercorse – i contenuti del vigente articolo 135, commi 1, 2, 3 e 6, mentre i commi da 7 a 14 riproducono la disciplina sanzionatoria già prevista dai commi 4 e 5 dello stesso vigente articolo 135 e dai commi 6, 6-bis e 7 dell'articolo 136 CDS vigente.

L'ART. 16 modifica l'articolo 136 CDS in materia di conversioni di patenti di guida rilasciate da *Stati extra comunitari*: è evidentemente stata espunta la disciplina relativa alle patenti rilasciate da Stati appartenenti all'UE e allo SEE, stante il principio di reciproco riconoscimento delle patenti e le puntuali disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 2006/126/CE.

Il comma 1 ripropone, nell'ambito delle patenti su specificato, le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 attualmente vigenti; il comma 3 esplicita l'esercizio della facoltà accordata dall'art. 11, paragrafo 6, secondo capoverso della direttiva 2006/126/CE; il comma 4 ripropone il tenore del comma 5 vigente.

L'ART. 17 introduce i nuovi articoli 136-bis e 136 ter, del quale ultimo si è già detto in precedenza: entrambi sono dedicati alla materia delle patenti rilasciate da Stati membri dell' UE ovvero dello SEE, il primo con riferimento ai documenti patenti ed abilitazioni professionali, il secondo – come detto - con riferimento alle limitazioni al diritto di guidare.

Il nuovo articolo 136-bis, dunque, posto al comma 1 il principio di equiparazione delle patenti rilasciate da altri Stati membri o dello Spazio Economico Europeo alle corrispondenti categorie delle patenti di guida italiane (cfr. art. 2, paragrafo 1, direttiva), disciplina ai commi 2, 3 e 4 – quali meramente facoltativi ed eventualmente motivati dalla possibilità di godere del regime di cui all'articolo 126-bis CDS – gli istituti del riconoscimento e della conversione di patente comunitaria, fatta salva l'ipotesi di obbligo di conversione di patente rilasciata da uno dei predetti Stati.

Il comma 5 dell'articolo in esame riproduce le disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva; i commi da 6 a 8 riproducono la disciplina sanzionatoria vigente, sotto il profilo della sanzione amministrativa pecuniaria, mentre – con riferimento alle eventuali sanzioni amministrative accessorie sul titolo abilitativo alla guida – si fa rinvio alla disciplina dell'articolo 135, come modificato.

L'ART. 18 reca modifiche agli articoli 173 e 180 CDS, rispettivamente in materia di uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida e di possesso dei documenti di circolazione: si tratta di mere modifiche di coordinamento necessitate dalla circostanza che in luogo del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore sarà richiesta, a regime, la patente di guida di categoria AM.

L'ART. 19 modifica l'articolo 218-bis, comma 3, CDS, esplicitando in luogo della patente di categoria A (oggi di fatto comprensiva della A1 e della cosiddetta A piena per accesso diretto) le corrispondenti istituende categorie A1, A2 ed A.

L'ART. 20 sopprime il secondo periodo del comma 3-bis dell'articolo 219 CDS: esso infatti reca una disciplina transitoria fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente schema di provvedimento.

L'ART. 21 riscrive integralmente l'articolo 219-bis CDS: introdotto dalla legge n. 94 del 2009, tale articolo aveva lo scopo di applicare le sanzioni amministrative della sospensione o della revoca della patente di guida anche nell'ipotesi in cui il conducente fosse alla guida di un ciclomotore: infatti, la disciplina di tali sanzioni è nel testo vigente scritta con riferimento alle patenti di guida ed il certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, come già si è avuto modo di evidenziare, non è patente. Il comma 3 dell'articolo in commento, come vigente, posto il principio di inapplicabilità

delle sanzioni amministrative nei riguardi di un minore (giusta i principi generali di cui alla legge n. 689 del 1981), dispone che – qualora nelle ipotesi suddette il conducente fosse minorenni – deve essere disposto un provvedimento di revisione sul “patentino” posseduto.

Nel momento in cui, con l’entrata in vigore delle disposizioni in esame, per la guida del ciclomotore sarà richiesta la patente di guida della categoria AM, le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 219-bis vigente non hanno più ragione di essere: pertanto lo stesso è stato modificato salvando solo il concetto di cui al comma 3.

Fuori Codice della strada, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 21 in esame disciplinano il regime transitorio nei riguardi di chi sia, anche dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo de quo, titolare di un certificato di idoneità alla guida del ciclomotore conseguito prima di tale data.

L’ART. 22 detta disposizioni in materia del modello di patente: esso è conforme all’allegato 1 (cfr. art. 1, paragrafo 1, direttiva 2006/126/CE), con materiali e misure di antifalsificazione (cfr. art. 3, paragrafi 1 e 2, direttiva 2006/126/CE), può essere compatibile con supporti di memorizzazione, quando la Commissione detterà specifiche disposizioni al riguardo (cfr. art. 1, paragrafo 2, direttiva 2006/126/CE).

L’ART. 23 specifica, con riferimento alle puntuali disposizioni codicistiche, come modificate, il rinvio ai requisiti minimi e/o alle prescrizioni di cui agli allegati del provvedimento.

L’ART. 24 prescrive, come peraltro già previsto dall’articolo 229 CDS, che – salvo che non sia diversamente disposto da leggi comunitarie – le direttive che modificano gli allegati sono recepite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri eventualmente interessati; specifica altresì che, con riferimento ai requisiti dell’esame di idoneità alla guida nonché a quelli psico-fisici, è fatta salva la possibilità di una normativa interna più rigorosa rispetto a quelli minimi posti negli allegati II e III.

L’ART. 25 reca disposizioni transitorie: con riferimento ai diritti acquisiti da titolari di patenti conseguite prima della data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al provvedimento in esame, si fa rinvio ad un apposito allegato VII, recante le tabelle di equipollenza.

Specifiche disposizioni riguardano poi coloro che siano titolari di certificato di idoneità alla guida del ciclomotore e gli esaminatori abilitati all’espletamento delle prove d’esame di cui all’articolo 121 CDS, i quali sono tuttavia soggetti agli obblighi di formazione continua.

L’ART. 26 reca abrogazione del DM 30 settembre 2003, n. 40T.

L’ART. 27 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L’ART. 28 prevede l’entrata in vigore delle nuove disposizioni a far data dal 19 gennaio 2013, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 9, comma 2, 22, comma 1 e 23, nonché dell’allegato III con riferimento alle patenti per le categorie A, A1, B, BE, C, CE, D, DE, KA e KB.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

Amministrazioni proponenti: DIPARTIMENTO PER LE POTICHE COMUNITARIE E MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Titolo: Schema di decreto legislativo recante “Attuazione della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida e della direttiva 2009/113/CE della Commissione, del 25 agosto 2009 , recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida”

Indicazione del referente di Amministrazione concertante: Ministeri degli affari esteri, della giustizia, dell'interno, dell'economia e delle finanze;

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Lo schema di decreto legislativo proposto ha come scopo di dare attuazione alle disposizioni della direttiva comunitaria 2006/126/CE che deve essere recepita nell'ordinamento normativo nazionale entro il 19 gennaio 2011, e della direttiva 2009/113/CE, che avrebbe dovuto essere recepita già a decorrere dal 26 agosto 2010, e per la quale la Commissione europea ha avviato una procedura d'infrazione per mancato recepimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

La direttiva 2006/126/CE riordina, in un testo di rifusione, le disposizioni in materia già dettate con la direttiva 91/439/CEE e successive modificazioni, che integra e coordina con nuove previsioni: in particolare con riferimento alla validità della patente di guida, all'obbligatorietà delle sottocategorie, all'introduzione della patente di categoria AM per la guida dei ciclomotori, alla formazione iniziale e periodica degli esaminatori. Tanto al fine di ottenere un ulteriore sviluppo e miglioramento della sicurezza della circolazione stradale, nonché di agevolare la libera circolazione delle persone attraverso una maggiore armonizzazione delle norme relative alle patenti di guida.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Si riporta di seguito il quadro delle principali norme comunitarie e della relativa normativa nazionale di recepimento ed attuazione relative alle patenti di guida.

| Normativa Unione Europea | Legislazione Nazionale |
|---|--|
| | Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), titolo IV, e successive modificazioni ed integrazioni. |
| | Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 492. |
| Direttiva 91/439/CEE del 29 luglio 1991 del Consiglio | Decreto ministeriale 8 agosto 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 1994 e successive modificazioni ed integrazioni (abrogato dal presente provvedimento). |
| | Decreto ministeriale 28 giugno 1996, |

| | |
|--|--|
| | pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 1996 e successive modificazioni ed integrazioni (abrogato). |
| Direttiva 96/47/CE del 23 luglio 1996 del Consiglio. | Decreto ministeriale 16 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 1998 (abrogato). |
| Direttiva 97/26/CE del 2 giugno 1997 del Consiglio. | Decreto ministeriale 23 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1999 (abrogato). |
| Direttiva 2000/56/CE del 14 settembre 2000 della Commissione. | Decreto ministeriale 30 settembre 2003 n. 40T, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2004. |
| Direttiva 2008/65/CE del 27 giugno 2008 della Commissione recante modifica della direttiva 91/439/CEE del Consiglio concernente la patente di guida | Decreto Ministeriale 29 settembre 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2008 |
| Direttiva 2009/112/CE della Commissione del 25 agosto 2009 recante modifica della direttiva 91/439/CEE del Consiglio concernente la patente di guida | Decreto ministeriale 30 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27 dicembre 2010. |
| Direttiva 2009/113/CE della Commissione del 25 agosto 2009 recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida | |

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo in esame (di recepimento della direttiva 2006/126/CE), il decreto ministeriale 30 settembre 2003 n. 40T, recante "Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2004, è abrogato. La disciplina in materia de qua viene infatti ad essere inserita nel suo contesto naturale, ovvero il titolo IV del Codice della strada. Sono altresì apportate ulteriori modifiche di integrazione e coordinamento ad altre disposizioni codicistiche, strettamente conseguenti a quelle in materia di conducenti e patenti.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Lo schema normativo in esame rispetta i principi degli articoli 76 ed 87 della Costituzione in tema di esercizio della funzione legislativa.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L'intervento normativo in esame è compatibile con le competenze e funzioni degli enti territoriali e locali delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Lo schema normativo in esame rispetta i principi sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'indicazione, già in sede di predisposizione della legge comunitaria 2008, dello strumento del decreto legislativo trova la sua giustificazione nella necessità di intervenire nella materia afferente le patenti di guida, tra l'altro, introducendo nuove categorie di patenti. Alle relative disposizioni si rende necessario apprestare adeguato sistema sanzionatorio, nell'ipotesi di violazione.

L'occasione dello strumento di normazione primaria ha, inoltre, consentito di riordinare l'intera disciplina codicistica in materia de qua, sostanzialmente superata dalle disposizioni di natura regolamentare con le quali erano state recepite le precedenti direttive.

Infine è stato opportuno ridurre a coerenza anche alcune disposizioni del Codice della strada non più coincidenti con principi di carattere comunitario ed internazionale.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non risultano orientamenti prevalenti della giurisprudenza ovvero giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo progetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Dando attuazione alle direttive comunitarie citate, lo schema normativo in esame è pienamente compatibile con l'ordinamento dell'Unione Europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non esistono procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto, in quanto la direttiva 2006/126/CE deve essere recepita entro il 19/01/2011.

Con riferimento alla direttiva 2009/113/CE della Commissione del 25 agosto 2009, recante modifica della direttiva 2006/126/CE predetta, **come sopra detto, la stessa avrebbe dovuto essere recepita già a decorrere dal 26 agosto 2010 e, pertanto, la Commissione europea ha avviato una procedura d'infrazione per mancato recepimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.**

Sul punto si osserva che la direttiva 2009/113/CE, recando modifiche all'allegato III della Direttiva 2006/126/CE, è stata recepita in seno al provvedimento di recepimento di quest'ultima. Del resto la disciplina sostanziale sotto il profilo dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida di veicoli a motore era stata già assicurata dal DM 30 novembre 2010, (G.U. n. 301 del 27 dicembre 2010)

che recepisce la direttiva 2009/112/CE, di assoluto analogo tenore, ma recante modifiche alla direttiva 91/439/CE, attualmente in vigore.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento regolatorio in questione è stato posto in essere proprio in adempimento di obblighi comunitari ed è compatibile con gli obblighi internazionali assunti anche dalla UE.

Inoltre, in seno al provvedimento in esame, si è provveduto ad allineare la disciplina del Codice della strada al disposto di cui all'art. 42 della Convenzione di Vienna dell'8 novembre 1968, in materia di circolazione e segnaletica stradale, ratificata con legge 5 luglio 1995, n. 308.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano orientamenti prevalenti della giurisprudenza ovvero giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano orientamenti della giurisprudenza e giudizi pendenti innanzi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non risultano esistenti linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Nell'ambito del provvedimento in esame è stata introdotta la definizione di residenza normale (cfr. art. 118-bis Codice della strada, come introdotto dall'articolo 6 del provvedimento in parola). Tale definizione si pone alla base dell'intera disciplina comunitaria in materia di patenti: in precedenza prevista dall'articolo 10 del più volte citato DM n. 40T/2003, è stata opportunamente introdotta nell'ambito della disciplina codicistica.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

E' stata utilizzata la tecnica della novella legislativa in quanto il provvedimento in esame apporta sostituzioni, modificazioni ed integrazioni di disposizioni vigenti e , più precisamente di articoli del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), e successive modificazioni.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non si rilevano effetti abrogativi impliciti dell'emanando provvedimento. L'art. 26 dello schema di decreto legislativo in oggetto dispone l'abrogazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2003, n. 40T a decorrere dal 19 gennaio 2013, data di entrata in vigore del decreto stesso.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sono presenti disposizioni aventi effetti retroattivi o di reviviscenza o di interpretazione autentica o di deroga di norme vigenti.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge comunitaria 2008.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

L'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo in esame prevede l'adozione, entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore, di un decreto, di natura regolamentare, modificativo dell'art. 332 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 485 e la relativa tabella IV. I, al fine di individuare nuove figure professionali per l'espletamento degli esami per il conseguimento delle nuove categorie delle patenti di guida.

Sono inoltre previsti decreti ministeriali per dettare le disposizioni applicative in materia di:

- procedure e contenuti per la formazione iniziale, esame di qualificazione e formazione periodica, degli esaminatori adibiti all'espletamento delle prove pratiche di guida (cfr. art. 9, comma 1, lett. d);
- eventuali disposizioni ulteriori con riferimento al modello di patente (cfr. art. 22, comma 1);
- programma di formazione ed espletamento della prove pratica di guida per il conseguimento della patente di categoria AM (cfr. art. 23, comma 1);
- procedure e contenuti della prova pratica per la guida di combinazioni di veicoli di massa massima autorizzata superiore a 3500 kg, ma non superiore a 4250 kg, con patente di categoria B (cfr. art. 23, comma 2);
- procedure e contenuti della prova pratica di guida per l'accesso graduale alle patenti di categoria A2 e/o A (cfr. art. 23, comma 3).

Titolo: Schema di decreto legislativo recante “Attuazione della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida e della direttiva 2009/113/CE della Commissione, del 25 agosto 2009 , recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida”

Referente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Ufficio legislativo –

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

Si riporta di seguito il quadro delle principali norme comunitarie e relative norme nazionale di recepimento e di attuazione in materia di patente di guida.

| Normativa Unione Europea | Legislazione Nazionale |
|--|--|
| | Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), titolo IV, e successive modificazioni ed integrazioni. |
| | Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 492. |
| Direttiva 91/439/CEE del 29 luglio 1991 del Consiglio | Decreto ministeriale 8 agosto 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 1994 e successive modificazioni ed integrazioni (abrogato dal presente provvedimento). |
| | Decreto ministeriale 28 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 1996 e successive modificazioni ed integrazioni (abrogato). |
| Direttiva 96/47/CE del 23 luglio 1996 del Consiglio. | Decreto ministeriale 16 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 1998 (abrogato). |
| Direttiva 97/26/CE del 2 giugno 1997 del Consiglio. | Decreto ministeriale 23 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1999 (abrogato). |
| Direttiva 2000/56/CE del 14 settembre 2000 della Commissione. | Decreto ministeriale 30 settembre 2003 n. 40T, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2004. |
| Direttiva 2008/65/CE del 27 giugno 2008 della Commissione recante modifica della direttiva 91/439/CEE del Consiglio concernente la patente di guida. | Decreto Ministeriale 29 settembre 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2008 |
| Direttiva 2009/112/CE della Commissione del 25 agosto 2009 recante modifica della direttiva | Decreto ministeriale 30 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del |

| | |
|--|-------------------|
| 91/439/CEE del Consiglio concernente la patente di guida | 27 dicembre 2010. |
| Direttiva 2009/113/CE della Commissione del 25 agosto 2009 recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida | |

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa.

L'intervento regolatorio traspone nell'ordinamento nazionale le disposizioni della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 che modifica la direttiva 91/439/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui alla citata direttiva ed alle sue modifiche sono state nell'ordinamento introdotte con decreti ministeriali (ai sensi dell'art. 229 del codice della strada) Il recepimento della direttiva 2006/126/CE, anche per la necessità di intervenire in materia sanzionatoria, è disposto – nell'allegato B della legge comunitaria 2008 – a mezzo di decreto legislativo: conseguentemente, anche al fine di predisporre un testo coordinato ed organico, le relative disposizioni recano, in gran parte, modifiche al Codice della strada. Nel quadro normativo vigente viene dunque abrogato il decreto ministeriale 30 settembre 2003, n. 40T.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Come indicato dalla direttiva che con l'intervento regolatorio in argomento si intende recepire, le norme relative alle patenti di guida sono elementi indispensabili della politica comune dei trasporti, contribuiscono a migliorare la sicurezza della circolazione stradale nonché ad agevolare la libera circolazione delle persone che trasferiscono la propria residenza in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la patente di guida. Tenuto conto dell'importanza dei mezzi di trasporto individuali, il possesso di una patente di guida debitamente riconosciuta dallo Stato membro ospitante è in grado di favorire la libera circolazione e la libertà di stabilimento delle persone. E' necessario, pertanto, procedere ad una ulteriore armonizzazione delle norme relative alle patenti di guida al fine di contribuire alla realizzazione delle politiche comunitarie.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

L'intervento regolatorio attua le disposizioni della direttiva comunitaria 2006/126/CE.

La Comunità europea, nella considerazione che l'esistenza contemporanea di norme differenti nei vari Stati membri e la circolazione di oltre 110 diversi modelli di patenti dà adito a problemi di controllo delle stesse da parte delle forze dell'ordine, con relative conseguenze in materia di ordine pubblico e sicurezza della circolazione stradale ha previsto l'istituzione di un modello unico di patente di guida europea.

La citata direttiva stabilisce che le patenti di guida rilasciate da Stati membri sono riconosciute reciprocamente e, nell'individuare le diverse categorie di patenti, fissa l'età minima, le condizioni per il rilascio, la validità ed il rinnovo di ciascuna di esse. Essa stabilisce, altresì, norme armonizzate che delineano requisiti culturali e professionali minimi per gli esaminatori di guida. Infine la recepita direttiva reca disposizioni in merito alla sostituzione, ritiro, cambio e riconoscimento della patente di guida e definisce il concetto di "residenza normale".

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (sia con riferimento al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, sia con riferimento agli uffici provinciali della motorizzazione); organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 Codice della strada; Ministero dell'Interno – UGT; autoscuole e centri di istruzione automobilistica costituiti da consorzi di autoscuole (cfr. art. 123 Codice della strada); studi di consulenza automobilistica di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 e successive modifiche; cittadini italiani, ovvero di altri Stati dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, o infine di Stati extracomunitari, "*ratione materiae*"

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Procedure di consultazione effettuate – Modalità seguite e soggetti consultati.

Con riferimento all'ambito comunitario, non sono necessarie procedure di consultazione, essendo tale attività già stata svolta durante la fase ascendente di stesura della direttiva da parte della Commissione Europea e di approvazione consultiva del Consiglio e del Parlamento Europeo. L'Italia, quale paese membro, ha l'obbligo di recepimento della direttiva in questione e non sono previsti, nel testo della direttiva in analisi, elementi facoltativi che possano essere discussi con procedure consultive con i soggetti interessati, essendo argomento direttamente afferente la sicurezza della circolazione stradale. Con riferimento all'opzione di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettere a) e b), della direttiva 2006/126/CE, l'intervento regolatorio prescrive l'obbligo della previa consultazione della Commissione, ai fini dell'autorizzazione, qualora lo Stato italiano intenda esercitare le suddette opzioni, in materia di graduazione ed equivalenze tra categorie. La menzione espressa di tale facoltà, sebbene per definizione eventuale, si è resa opportuna al fine di apprestare – fin da subito e con lo strumento normativo adeguato – la sanzione per ipotesi di violazione.

Con riferimento all'ambito nazionale, il provvedimento de quo è stato concertato, presso il tavolo tecnico istituito dalla Presidenza del Consiglio – Dipartimento Politiche Comunitarie - con tutte le Amministrazioni ed in specie quelle concertanti.

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO")

La situazione attuale senza intervento

Tale opzione non è possibile perché non sarebbero realizzati gli obiettivi di razionalizzazione del settore ed inoltre si incorrerebbe in una sanzione a livello europeo per mancata attuazione di una direttiva comunitaria.

SEZIONE 4 – LA VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Non sono emerse nell'ambito della stessa amministrazione opzioni alternative, visti anche i limiti stringenti della delega che non consentivano alternative effettivamente praticabili.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

L'indicazione, già in sede di predisposizione della legge comunitaria 2008, dello strumento del decreto legislativo trova la sua giustificazione nella necessità di intervenire nella materia afferente le patenti di guida, tra l'altro, introducendo nuove categorie di patenti. Alle relative disposizioni si rende necessario apprestare adeguato sistema sanzionatorio, nell'ipotesi di violazione.

L'occasione dello strumento di normazione primaria ha, inoltre, consentito di riordinare l'intera disciplina codicistica in materia de qua, sostanzialmente superata dalle disposizioni di natura regolamentare con le quali erano state recepite le precedenti direttive. Infine è stato opportuno ridurre a coerenza anche alcune disposizioni del Codice della strada non più coincidenti con principi di carattere comunitario ed internazionale.

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

Non è stata effettuata l'analisi per la misurazione degli effetti in quanto è stata effettuata nella fase ascendente della direttiva.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

L'amministrazione ha valutato che l'introduzione dell'intervento in parola non arreca svantaggi, anzi viene garantita maggiore garanzia in termini di armonizzazione della disciplina del codice della strada con quella comunitaria e formazione dei conducenti, con indubbi positivi risvolti anche sulla sicurezza della circolazione stradale.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

Gravano obblighi informativi a carico:

- dell' autorità sanitaria locale, nei riguardi del competente ufficio della Direzione generale per la motorizzazione, relativamente agli accertamenti circa la validità della patente;
- dell'organo accertatore, nei riguardi del Prefetto, qualora sia commessa violazione dalla quale derivi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida;
- dei medici di cui all'articolo 119 del Codice della Strada, nei confronti degli Uffici provinciali del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, qualora accertino la sussistenza, in soggetti già titolari di patente, di patologie incompatibili con l'idoneità alla guida ai sensi della normativa vigente.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

Non si è proceduto ad alcuna comparazione in quanto non sono state esaminate opzioni alternative di intervento e, l'opzione prescelta è conforme ai principi e ai criteri della direttiva e della gerarchia delle fonti nell'ordinamento intento.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

L'amministrazione ha accertato che l'introduzione delle nuove norme è attuabile in quanto le strutture sono in grado di operare con le risorse umane, strumentali e professionali attualmente esistenti senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

SEZIONE 6- INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

L'intervento regolatorio non incide sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato, ma va a garantire la sicurezza stradale e la libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea e ciò a beneficio della competitività del paese.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell'Interno, Prefetto, ASL.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Non è prevista alcuna azione per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento oltre alle forme di pubblicità previste per legge.

C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti curerà il monitoraggio e il controllo dell'attuazione regolare dell'intervento con le strutture e modalità già esistenti e idonee a tale scopo.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R..

L'intervento regolatorio in attuazione di una direttiva europea potrà essere revisionato a seguito di una variazione della direttiva stessa.

L' intervento regolatorio prevede che, salvo che non sia diversamente disposto da leggi comunitarie, le direttive che modificano gli allegati, necessarie per adeguare il contenuto degli stessi al progresso scientifico e tecnico, siano recepite con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri eventualmente interessati.

A cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verrà predisposta la prescritta V.I.R a cadenza biennale nella quale saranno presi in esame prioritariamente i seguenti aspetti:

- la sicurezza;
- la valutazione costi - benefici dell' intervento regolatorio.



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio legislativo economia

14 GEN. 2011

ANP/109/ROGM/484

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

ROMA


E, p.c. All'Ufficio legislativo finanze

Al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

SEDE

OGGETTO: Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/126/CE
concernente la patente di guida e della direttiva 2009/113/CE.

Si trasmette, debitamente munito del "visto" del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, il provvedimento indicato in oggetto.



IL CAPO DELL'UFFICIO



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale per i Rapporti Finanziari
CON L'UNIONE EUROPEA
UFFICIO IV

17
57

Roma,

Prot. Nr. 2480
Rif. Prot. Entrata Nr. 2380
Allegati: 1
Risposta a Nota del:

All'Ufficio del Coordinamento
Legislativo
Ufficio Legislativo - Economia
S E D E

e, p. c. All'Ufficio Legislativo - Finanze
S E D E

OGGETTO: Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida e della direttiva 2009/113/CE.


Si fa riferimento allo schema di provvedimento indicato in oggetto, trasmesso per posta elettronica dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi, per le verifiche tecniche di competenza.

Al riguardo, nel rappresentare di non avere osservazioni da formulare, si restituisce il provvedimento bollinato, unitamente alla relazione tecnica verificata.

R

Il Ragioniere Generale dello Stato

Cont'o



4

481

RELAZIONE TECNICA

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2006/126/CE DEL PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO DEL 20 DICEMBRE 2006, CONCERNENTE LA PATENTE DI GUIDA E DELLA DIRETTIVA 2009/113/CE DELLA COMMISSIONE, DEL 25 AGOSTO 2009, RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2006/126/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CONCERNENTE LA PATENTE DI GUIDA

Le disposizioni introdotte dal decreto legislativo in esame (articoli 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 21, 24, 25, 26, 27 e 28) non comportano alcun tipo di onere, né diretto, né indiretto, a carico della finanza pubblica. Altresì, si evidenzia la neutralità finanziaria dei seguenti articoli:

Art. 3: sotto il profilo dell'introduzione di nuove categorie di patenti, si fa presente quanto segue.

Preliminarmente va detto che l'attività delle Commissioni mediche locali, peraltro non necessariamente richiesta per ogni caso, è da sempre con costi completamente a carico dell'utenza istante.

Con riferimento agli esami teorici e pratici, e quindi all'attività del Dipartimento per i trasporti terrestri si evidenzia che:

- gli esami teorici si svolgono, di regola, tutti nelle sedi dell'UMC e nell'ambito del normale orario di servizio di servizio dei dipendenti esaminatori, ovvero nei limiti dello straordinario ad essi comunque accordato;
- gli esami pratici si svolgono al 90% presso le autoscuole, le quali corrispondono la tariffa del cd. "conto privato" di cui alla legge n. 870 in materia di diritti e tariffe di motorizzazione. La quota di esami pratici che non si svolge in autoscuola è gestita nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, come evidenziato con riferimento a quelli teorici.

Art. 5: la modifica all'articolo 118 del codice non fa altro che riportare nel testo del codice quanto in realtà già è dal 10 settembre 2008. Giusta il dettato del decreto legislativo n. 286 del 2005, infatti, da tale data non si rilascia più il KD, prima richiesto per i conducenti di filoveicoli. Ed invero da tale data le risorse prima destinate agli esami di abilitazione per il KD (per tutte le ipotesi nelle quali era previsto, e non solo con riferimento all'articolo 118 in parola) sono state naturalmente convogliate sugli esami di conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone. Analogamente dal 10 settembre 2009 con riferimento al certificato di

abilitazione professionale di tipo KC per il trasporto professionale di merci, sostituito dalla carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose.

Art. 7, comma 4: anche in questo caso si tratta di una modifica di mero coordinamento.

Infatti, la competenza delle CML in materia di rinnovo di validità delle patenti di conducenti ultra ottantenni è stata già prevista dalle modifiche all'articolo 115 CDS, comma 2 bis, apportate dalla legge n. 210 del 2010 (per mera collocazione sistematica, soppresso con tale dal decreto legislativo in esame e riproposto nella sua sede naturale, ovvero nell'ambito dell'articolo 126 CDS).

Ma di fatto le CML hanno tale competenza fin dall'entrata in vigore della citata legge n. 120. L'intervento all'articolo 119, comma 4, si limita ad integrare l'elencazione delle competenze della Commissione, alla luce della modifica introdotta ad agosto.

Art. 9: con riferimento alla formazione degli esaminatori, si evidenzia che – a normativa vigente – l'Amministrazione già provvede ad impartire corsi di formazione iniziale, ad organizzare esami di abilitazione, ed ad erogare corsi di formazione periodica, per la verifica del permanere della professionalità richiesta nel proprio personale.

La direttiva richiede per gli esaminatori addetti all'espletamento delle prove pratiche di guida, requisiti personali (età, studio, non sussistenza di situazioni di incompatibilità) ed un percorso che assicuri determinati contenuti già assolutamente parte integrante dei corsi erogati.

Analogamente, anche grazie al recente inserimento – nel sistema esami – della smart card per gli esaminatori, l'Amministrazione è già in grado, e di fatto esercita, un controllo sulla qualità e quantità della prestazione assicurata da ogni singolo esaminatore.

In definitiva, pertanto, potrà provvedersi alla formazione ed all'aggiornamento – così come al controllo di qualità e monitoraggio – esattamente sulla scia dell'azione già da tempo intrapresa dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e di sistemi informativi e statistici, e di recente implementato attraverso la informatizzazione degli esami, delle procedure di riconoscimento degli esaminatori et similia.

Con riferimento al contingente di personale che si riterrà necessario, si fa presente che non si è in grado di fornire stime numeriche da qui a due anni.

Pur tuttavia si evidenzia che:

- gli esami per il conseguimento della patente AM andranno a sostituire quelli per il conseguimento dell'attuale CIGC;
- a tutt'oggi già si fanno gli esami per il conseguimento della patente di categoria A", ancorché la stessa non risulti evidenziata se non come dato informatico acquisito nel sistema;
- gli esami per il conseguimento della patente di categoria B1, data la coincidenza di età con quelli per la patente di categoria A1, finiranno con l'attingere al bacino di utenza di queste

ultime (ovvero parte delle domande per la patente di categoria A1 confluirà su quella di categoria B1).

Le categorie C1 e D1 si pongono come affatto nuove, ma deve sottolinearsi che la prova teorica sostenuta per queste assorbe quella da sostenersi per le patenti di categoria C e D. Quindi, la plusvalenza di domanda, e la conseguente necessità di formare ulteriori esaminatori (nell'ipotesi in cui il contingente ordinario non possa stimarsi sufficiente) potrebbe esserci solo con riferimento alla patenti di categoria C1 o D1 per le quali il titolare intenda, successivamente, conseguire la patente C o D: e peraltro limitatamente alla prova pratica di guida.

L'esiguità del dato finale permette di sostenere che a ciò si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già in dotazione all'amministrazione.

Art. 15: l'articolo 136 non innova affatto sotto il profilo delle procedure di competenza degli agenti di polizia stradale e del prefetto già vigenti.

Infatti, ai sensi dell'attuale articolo 219, comma 3, in materia di sospensione della patente di guida - in combinato disposto con l'articolo 218 in materia di ritiro della patente di guida - l'agente accertatore che accerti una violazione di conducente extracomunitario o comunitario dalla quale derivi una sospensione ovvero il ritiro della patente di guida, provvede al ritiro della patente ed all'inoltro alla prefettura.

La sola differenza è che mentre a diritto vigente il prefetto "sospende" la patente, nelle modifiche apportate dal provvedimento in commento, il prefetto - non avendo competenza alcuna sul titolo emesso da altro Stato - si limita, nel rispetto della normativa comunitaria ed internazionale a seconda dei casi - ad emettere un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale.

La comunicazione all'autorità che ha emesso la patente è già nel citato articolo 219, comma 3, CDS.

Art. 16: l'inserimento della motivazione non comporta oneri aggiuntivi. Del resto la procedura di comunicazione è già prassi in ambito UE: è infatti necessaria per l'osservanza del principio comunitario che si può essere titolari di una sola patente (si rende necessario quindi avvisare lo Stato che ne ha emessa una, che essa è stata convertita in altro stato membro).

Art. 17: l'articolo 136 bis non innova in alcuna parte la disciplina già vigente e posta nell'attuale articolo 136 e nel decreto ministeriale 30 settembre 2003, n. 40T di recepimento della direttiva 91/439/CEE, che la direttiva 2006/126/CE abroga con un testo di rifusione.

Le procedure di riconoscimento e di conversione della patente di guida comunitarie sono in uso, peraltro per precisa osservanza di obblighi comunitari, da anni: patrimonio acquisito degli UMC, della banca dati del CED della Motorizzazione e degli utenti.

Altrettanto dicasi per le procedure di duplicato per smarrimento o sottrazione.

Un corpuso insieme di disposizioni, contenute in decreti e circolari, norma fin nel dettaglio le procedure, finanche i diritti e le tariffe dovute.

Art. 23: si limita a prevedere che con decreto ministeriale siano definiti procedure e contenuti della formazione di cui all'articolo 9 appena commentato. Pertanto non necessità di relazione tecnica ulteriore, ma si fa rinvio a questo.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO




ry

Il Ragioniere Generale dello Stato

Cantò

13/01/2011

12-01-11
1601E W


SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/126/CE, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 20 DICEMBRE 2006 CONCERNENTE LA PATENTE DI GUIDA E DELLA DIRETTIVA 2009/113/CE DELLA COMMISSIONE, DEL 25 AGOSTO 2009 RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2006/126/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CONCERNENTE LA PATENTE DI GUIDA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3;

Vista la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida;

Vista la direttiva 2009/113/CE della Commissione, del 25 agosto 2009, recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida;

Vista altresì la direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 marzo 2002 relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante Nuovo codice della Strada, e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato Codice della strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2003, n. 40T, recante Disposizioni in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'interno, dell'economia e delle finanze e della salute;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Modifiche all'articolo 47 del Codice della strada, in materia di classificazione dei veicoli)

1. All'articolo 47 del Codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2, lettera a), le parole: "L1, L2, L3, L4 ed L5" sono sostituite dalle seguenti: "L1e, L2e, L3e, L4e ed L5e" e le parole: "50 km/h", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "45 km/h";
 - b) al comma 2, lettera a), sono aggiunti, in fine, i seguenti capoversi:
 - categoria L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;
 - categoria L7e: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;"

ART. 2

(Modifiche all'articolo 115 del Codice della strada, in materia di requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali)

1. All'articolo 115 del Codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Fatte salve le disposizioni specifiche in materia di carta di qualificazione del conducente, chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto:
 - a) anni quattordici per guidare:
 - 1) veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali;
 - 2) sul territorio nazionale, veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM, purché non trasportino altre persone oltre al conducente;
 - b) anni sedici per guidare:
 - 1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A1, purché non trasportino altre persone oltre al conducente;
 - 2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria B1, purché non trasportino altre persone oltre al conducente;
 - c) anni diciotto per guidare:
 - 1) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie AM, A1 e B1, che trasportano altre persone oltre al conducente;
 - 2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A2;
 - 3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie B e BE;
 - 4) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C1 e C1E;

d) anni venti per guidare:

1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A, a condizione che il conducente sia titolare della patente di guida della categoria A2 da almeno due anni;

e) anni ventuno per guidare:

1) tricicli cui abilita la patente di guida della categoria A;

2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C e CE;

3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D1 e D1E;

4) veicoli per i quali è richiesto un certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB nonché i veicoli che circolano in servizio di emergenza, di cui all'articolo 177;

f) anni ventiquattro per guidare:

1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A;

2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D e DE.”;

b) il comma 2-bis è soppresso;

c) al comma 3, la parola: “Chiunque” è sostituita dalle seguenti: “Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 126, comma 12, chiunque”, ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Qualora trattasi di veicoli di cui al comma 1, lettera e), numero 4), ovvero di veicoli per la cui guida è richiesta la carta di qualificazione del conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 155 euro a 624 euro”;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Il minore degli anni diciotto, munito di patente delle categoria AM, A1 e B1, che trasporta altre persone sui veicoli alla cui guida le predette patenti rispettivamente lo abilitano è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 38 euro a 155 euro”.

ART. 3

(Modifiche all'articolo 116 del Codice della strada, in materia di patente e di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli)

1. L'articolo 116 del Codice della strada è sostituito dal seguente:

“Art. 116

(Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore)

1. Non si possono guidare ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli senza aver conseguito la patente di guida, ed ove richieste le abilitazioni professionali. Tali documenti sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici a soggetti che hanno la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis.

2. Per sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida occorre presentare apposita domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei medici di cui all'articolo 119, dei comuni, delle autoscuole di cui all'articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.

3. La patente di guida, conforme al modello comunitario, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli per ciascuna di esse indicati:

a) AM:

1) ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con velocità massima di costruzione non superiore a 45 km/h, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se a combustione interna,

oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;

2) veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati da un motore: la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se ad accensione comandata, oppure la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4kW per i motori elettrici;

3) quadricicli leggeri la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici.

b) A1:

1) motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg;

2) tricicli di potenza non superiore a 15 kW;

c) A2: motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima;

d) A:

1) motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;

2) tricicli di potenza superiore a 15 kW, fermo restando quanto previsto dall'articolo 115, comma 1, lettera e), numero 1);

e) B1: quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a), numero 3), la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitaria;

f) B: autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione superi 3500 chilogrammi, è richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, è rilasciata una patente di guida che, con un apposito codice comunitario, indica che il titolare può condurre tali complessi di veicoli ;

g) BE: complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg;

h) C1: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7 500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg;

i) C1E:

1) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg;

2) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata è superiore a 3500 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg;

l) C: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

m) CE: complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg;

n) D1: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

o) D1E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg;

p) D: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone oltre al conducente; a tali autoveicoli può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

q) DE: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg.

4. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono conseguire la patente speciale delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D, anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, e possono indicare determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti di cui all'articolo 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente utilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici. Ai titolari di patente B speciale è vietata la guida di autoambulanze.

5. La patente di guida conseguita sostenendo la prova pratica su veicolo munito di cambio di velocità automatico consente di condurre solo veicoli muniti di tale tipo di cambio. Per veicolo dotato di cambio automatico si intende un veicolo nel quale non è presente il pedale della frizione o la leva manuale per la frizione, per le categorie A o A1.

6. La validità della patente può essere estesa dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame, a categorie di patente diversa da quella posseduta.

7. Si può essere titolari di un'unica patente di guida rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

8. Ai fini del servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, di cui all'articolo 85, comma 2, lettere a), b) c) e d), e di servizio di piazza con autovetture con conducente, di cui all'articolo 86, i conducenti, di età non inferiore a ventuno anni, conseguono un certificato di abilitazione professionale di tipo KA, se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi è richiesta la patente di guida di categoria A1, A2 o A, ovvero di tipo KB, se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi è richiesta la patente di guida di categoria B1 o B.

9. I certificati di abilitazione professionale di cui al comma 8 sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, sulla base dei requisiti, delle modalità e dei programmi di esame stabiliti nel regolamento. Ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KA è necessario che il conducente abbia la patente di categoria A1, A2 o A; ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KB è necessario che il conducente abbia almeno la patente di categoria B1.

10. I mutilati ed i minorati fisici, qualora in possesso almeno delle patenti speciali corrispondenti a quelle richieste dal comma 9, possono conseguire i certificati di abilitazione

professionale di tipo KA e KB previa verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità fisica e psichica da parte della commissione medica locale, di cui all'articolo 119, comma 4, sulla base delle indicazioni alla stessa fornite dal comitato tecnico, ai sensi dell'articolo 119, comma 10.

11. Quando richiesto dalle disposizioni comunitarie, come recepite nell'ordinamento interno, i conducenti titolari di patente di guida di categoria C1 o C, anche speciale, ovvero C1E o CE, conseguono la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose ed i conducenti titolari di patente di guida di categoria D1, D1E, D e DE, conseguono la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone. Quest'ultima è sempre richiesta nel caso di trasporto di scolari.

12. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l'Italia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre conseguire il relativo certificato di abilitazione, idoneità, capacità o formazione professionale, rilasciato dal competente Ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. Tali certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai minorati fisici.

13. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici che trasmette per posta, alla nuova residenza del titolare della patente di guida, un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine, i comuni trasmettono al suddetto ufficio, per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica.

14. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consente la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida, o altra abilitazione prevista ai commi 8, 10, 11 e 12, se prescritta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 389 euro a 1.559 euro.

15. Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l'ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perchè revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica.

16. Fermo restando quando previsto da specifiche disposizioni, chiunque guida veicoli essendo munito della patente di guida ma non di altra abilitazione di cui ai commi 8, 10, 11 e 12, quando prescritta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 euro a 1.600 euro.

17. Alle violazioni di cui al comma 15 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di recidiva delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo II, sezione II, del titolo VI.

18. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 16 importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.”.

ART. 4

(Modifiche all'articolo 117 del Codice della strada, in materia di limitazioni nella guida)

1. All'articolo 117 del Codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 2, le parole: “di categoria B” sono sostituite dalle seguenti: “di categoria A2, A, B1 e B”;

c) al comma 3, le parole: “di cui ai commi 1, 2 e 2-bis” sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai commi 2 e 2-bis”;

d) al comma 5, le parole: “, nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida circola oltrepassando i limiti di guida e di velocità di cui al presente articolo” sono sostituite dalle seguenti: “viola le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis”.

ART. 5

(Modifiche all'articolo 118 del Codice della strada, in materia di patente e certificato di idoneità per la guida di filoveicoli)

1. All'articolo 118 del Codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: “ il certificato di abilitazione professionale” sono sostituite dalle seguenti: “la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone”;

b) al comma 2, le parole: “ il tipo di certificato di abilitazione professionale” sono sostituite dalle seguenti: “la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone”;

c) al comma 6, le parole: “dal certificato di abilitazione professionale, qualora prescritto” sono sostituite dalle seguenti: “dalla carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone”;

d) ai commi 11 e 12, le parole: “del certificato di abilitazione professionale, quando richiesto” sono sostituite dalle seguenti: “della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone”.

ART. 6

(Introduzione dell'articolo 118-bis in materia di residenza per il rilascio della patente di guida)

1. Dopo l'articolo 118 del Codice della strada è inserito il seguente:

“ART. 118-bis

(Requisito della residenza normale per il rilascio della patente di guida e delle abilitazioni professionali)

1. Ai fini del rilascio di una patente di guida o di una delle abilitazioni professionali di cui all'articolo 116, nonché dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 126, si intende per residenza, oltre quella di cui all'articolo 43, comma 2, del codice civile, anche la residenza normale in Italia di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.
2. Per residenza normale in Italia si intende il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno centottantacinque giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali, che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita. Si intende altresì per residenza normale il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona, che ha interessi professionali in altro Stato comunitario o dello Spazio economico europeo, ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Tale condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in Italia per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari e scolastici non implica il trasferimento della residenza normale.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente codice, è equiparato alla residenza normale il possesso della qualifica di studente nel territorio nazionale, per almeno sei mesi all'anno.

ART. 7

(Modifiche all'articolo 119 Codice della strada, in materia di requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida)

1. All'art. 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera b) è inserita la seguente: "b-bis) di coloro che abbiano superato gli ottanta anni;".

ART. 8

(Modifiche all'articolo 120 del Codice della strada)

1. All'articolo 120 del Codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: " , il certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori" sono soppresse;
- b) al comma 2, le parole: " , del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori" sono soppresse.

ART. 9

(Modifiche all'articolo 121 del Codice della strada, in materia di esame di idoneità)

1. All'articolo 121 del codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, le parole: " , per i certificati professionali di cui all'articolo 116 e per l'idoneità degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole di cui all'articolo 123 sono effettuati da dipendenti del Dipartimento per i trasporti terrestri" sono sostituite dalle seguenti: " , per le abilitazioni professionali di cui all'articolo 116 e del certificato di idoneità professionale di cui all'articolo 118, sono effettuati da dipendenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, a seguito della frequenza di corso di qualificazione iniziale, secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis, ed esame di abilitazione. Il permanere nell'esercizio della funzione di esaminatore è subordinato alla frequenza di corsi di formazione periodica, secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis.";
- b) al comma 4, le parole: " Dipartimento per i trasporti terrestri" sono sostituite dalle seguenti: "Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici";
- c) al comma 5, le parole: "dei corsi di qualificazione e degli esami per l'abilitazione del personale di cui al comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "dei corsi di qualificazione iniziale, di formazione periodica e degli esami per l'abilitazione del personale di cui al comma 3, adibito alla funzione di esaminatore nelle prove di controllo delle cognizioni.";
- d) dopo il comma 5, è inserito il seguente: "5-bis. I contenuti del corso di qualificazione iniziale del personale di cui al comma 3, adibito alla funzione di esaminatore nelle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti, e delle competenze a cui gli stessi sono finalizzati, sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono altresì disciplinate le condizioni soggettive necessarie per la frequenza dei suddetti corsi nonché i contenuti e le procedure dell'esame finale. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici provvede ad un controllo di qualità sul predetto personale ed ad una formazione periodica dello stesso";
- e) al comma 9 le parole: "A partire dal 1° gennaio 1995, la" sono sostituite dalla seguente: "La" e le parole: "patente di categoria A" sono sostituite dalle seguenti: "patente di categoria AM, A1, A2 ed A".

2. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede a modificare l'articolo 332 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 485, e la relativa tabella IV.I, tra l'altro nel senso di prevedere profili professionali adeguati agli esami relativi alle nuove categorie di patenti introdotte nel Codice della strada ai sensi del presente decreto, e che gli stessi siano distinti in ragione che l'esaminatore sia abilitato in relazione alle prove di controllo delle cognizioni ovvero alle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti, assicurando che, in tale ultimo caso, l'istruzione professionale richiesta porti almeno al completamento del livello 3, come definito dalla decisione 85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati membri delle Comunità europee.

ART. 10

(Modifiche all'articolo 123 del Codice della strada, in materia autoscuole)

1. All'articolo 123, comma 7, secondo periodo, del Codice della strada, le parole: "delle patenti di categoria A, BS, BE, C, D, CE e DE e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale" sono sostituite dalle seguenti: "di tutte le categorie di patenti, anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria B, e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale".

ART. 11

(Modifiche all'articolo 124 del codice della strada, in materia di guida di macchine agricole e operatrici)

1. All'articolo 124 del Codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, lettera a), è sostituito dal seguente: "a) della categoria A1, per la guida delle macchine agricole o loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dall'articolo 53, comma 4, e che non superino la velocità di 40 km/h;"

b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "delle macchine agricole" sono inserite le seguenti: " , diverse da quelle di cui alla lettera a),";

c) al comma 2, le parole: "A e B, previste dall'articolo 116, comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "B1 e B, previste dall'articolo 116, comma 3, lettere e) ed f).";

d) al comma 4, le parole: "di cui all'articolo 116, comma 12" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 116, comma 14".

ART. 12

(Modifiche all'articolo 125 del codice della strada, in materia di validità della patente di guida)

1. L'articolo 125 del Codice della strada è sostituito dal seguente:

"ART. 125

(Gradualità ed equivalenze delle patenti di guida)

1. Il rilascio della patente di guida è subordinato alle seguenti condizioni:

a) la patente per le categorie C1, C, D1 o D può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente di categoria B;

b) la patente per le categorie BE, C1E, CE, D1E e DE può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente rispettivamente delle categorie B, C1, C, D1 o D.

2. La validità della patente di guida è fissata come segue:

- a) la patente rilasciata per le categorie C1E, CE, D1E, o DE è valida per i complessi di veicoli della categoria BE;
- b) la patente rilasciata per la categoria CE è valida per la categoria DE purché il relativo titolare sia già in possesso di patente per la categoria D;
- c) la patente rilasciata per le categorie CE e DE è valida per i complessi di veicoli, rispettivamente, delle categoria C1E e D1E;
- d) la patente rilasciata per una qualsiasi categoria è valida per i veicoli della categoria AM;
- e) la patente rilasciata per la categoria A2 è valida anche per la categoria A1;
- f) la patente rilasciata per le categorie A, B, C o D è valida, rispettivamente, per le categorie A1 e A2, B1, C1 o D1;
- g) la patente speciale di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D rilasciata a mutilati o minorati fisici è valida soltanto per la guida dei veicoli aventi le caratteristiche indicate nella patente stessa;
- h) la patente di guida della categoria B è valida, sul territorio nazionale, per condurre i tricicli di potenza superiore a 15 kW, purché il titolare abbia almeno 21 anni, nonché i veicoli della categoria A1.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, chiunque, munito di patente di guida recante un codice comunitario o nazionale, conduce un veicolo o circola in condizioni diverse da quelle indicate dai predetti codici, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 155 euro a 624 euro.

4. Chiunque, munito di patente speciale, guida un veicolo diverso da quello indicato e specialmente adattato in relazione alla sua mutilazione o minorazione, ovvero con caratteristiche diverse da quella indicate nella patente posseduta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 78 euro a 311 euro.

5. Dalle violazioni di cui ai commi 3 e 4 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.”.

2. Previa consultazione della Commissione europea ai fini dell'autorizzazione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sul territorio nazionale può essere autorizzata la guida:

a) di autoveicoli della categoria D1, aventi una massa massima autorizzata di 3500 kg, escluse le attrezzature specializzate destinate al trasporto di passeggeri disabili, da parte di persone di età non inferiore a 21 anni ed in possesso da almeno due anni di patente di guida della categoria B, sempreché tali autoveicoli siano utilizzati per fini sociali da organizzazioni non commerciali e siano guidati da volontari non retribuiti;

b) di autoveicoli con una massa massima autorizzata superiore a 3500 kg da parte di persone di età non inferiore a ventuno anni ed in possesso da almeno due anni di una patente di guida della categoria B, sempreché tali veicoli siano essenzialmente destinati ad essere utilizzati, da fermi, per fini didattici o ricreativi, siano utilizzati per fini sociali da organizzazioni non commerciali, siano stati modificati in modo da non poter essere utilizzati per il trasporto di oltre nove persone o per il trasporto di merci di qualsiasi natura, salvo quelle assolutamente necessarie all'uso che è stato loro assegnato.

3. Nel caso di violazione delle disposizioni del decreto di cui al comma 2, ove emanato, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 116, commi 15 e 17.

ART. 13

(Modifiche all'articolo 126 del Codice della strada, in materia di durata di validità della patente di guida)

1. L'articolo 126 del Codice della strada è sostituito dal seguente:

“ART. 126

(Durata e conferma della validità della patente di guida)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 119, la durata della validità delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8 e 10, è regolata dalle disposizioni del presente articolo. La conferma della validità delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8 e 10, è subordinata alla permanenza dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida.

2. Le patenti di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B e BE sono valide per dieci anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni ed a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni.

3. Le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE, sono valide per cinque anni fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età e, oltre tale limite di età, per due anni, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, lettera a), al compimento del sessantacinquesimo anni di età, le patenti di categoria C e CE abilitano alla guida di veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 20 t.

4. Le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e DE sono valide per cinque anni e per tre anni a partire dal settantesimo anno di età. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, lettera b), al compimento del sessantesimo anno di età, le patenti di guida di categoria D1 o D, ovvero di categoria D1E o DE abilitano alla guida solo di veicoli per i quali è richiesto rispettivamente il possesso delle patenti di categoria B o BE. E' fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente D1 o D, ovvero, D1E o DE rispettivamente in patente di categoria B o BE.

5. Le patenti di guida speciali, rilasciate a mutilati e minorati fisici, delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B e BE sono valide per cinque anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni. Alle patenti di guida speciali delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.

6. I titolari delle patenti di guida di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, al compimento dell'ottantesimo anno di età, rinnovano la validità della patente posseduta ogni due anni, previa verifica della sussistenza dei requisiti fisici e psichici presso una commissione medica locale, ai sensi dell'articolo 119, comma 4, lettera b-bis).

7. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rinnovo di validità dei certificati di abilitazione professionale di tipo KA e KB è effettuato ogni cinque anni e comunque in occasione del rinnovo di validità della patente di guida.

8. La validità della patente è confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, che trasmette per posta al titolare della patente di guida un duplicato della patente medesima, con l'indicazione del nuovo termine di validità. A tal fine i sanitari indicati nell'articolo 119, comma 2, sono tenuti a trasmettere al suddetto ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, nel termine di cinque giorni decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, i dati e ogni altro documento utile ai fini dell'emissione del duplicato della patente di cui al precedente periodo. Analogamente procedono le commissioni di cui all'articolo 119, comma 4. Non possono essere sottoposti alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa esibizione delle ricevute, di avere effettuato i versamenti in conto corrente postale degli importi dovuti per la conferma di validità della patente di guida. Il personale sanitario che effettua la visita è responsabile in solido dell'omesso pagamento. Il titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di validità.

9. Per i titolari di patente italiana, residenti o dimoranti in un altro Stato per un periodo di almeno sei mesi, la validità della patente è altresì confermata, tranne per i casi previsti nell'articolo 119, commi 2-bis e 4, dalle Autorità diplomatico-consolari italiane presenti negli Stati medesimi,

che rilasciano, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici da parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani, una specifica attestazione che per il periodo di permanenza all'estero fa fede dell'avvenuta verifica del permanere dei requisiti di idoneità psichica e fisica. Riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il cittadino, che ha provveduto secondo quanto previsto nel periodo precedente, dovrà confermare la patente ai sensi del comma 8.

10. L'autorità sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al comma 8 rilevi che siano venute a mancare le condizioni per la conferma della validità della patente, comunica al competente ufficio della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici l'esito dell'accertamento stesso per i provvedimenti di cui agli articoli 129, comma 2, e 130.

11. Chiunque guida con patente o con altra abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8, 10, 11 e 12, scaduti di validità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 155 euro a 624 euro. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, del certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB o della carta di qualificazione del conducente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

12. Chiunque viola le disposizioni del comma 3, ultimo periodo, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 116, commi 15 e 17. Le medesime sanzioni si applicano a chiunque viola le disposizioni del comma 4, secondo periodo.”.

ART. 14

*(Modifiche agli articoli 128 e 129 del Codice della strada
in materia di revisione e di sospensione della patente di guida)*

1. All'articolo 128 del Codice della strada, dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente:

“1-*quinquies*. Si procede ai sensi del comma 1-*bis* anche nel caso in cui i medici di cui all'articolo 119, anche in sede di accertamenti medico-legali diversi da quelli di cui al predetto articolo, accertino la sussistenza, in soggetti già titolari di patente, di patologie incompatibili con l'idoneità alla guida ai sensi della normativa vigente.”.

2. All'articolo 129, comma 3, del Codice della strada, le parole da: “e per le patenti rilasciate da uno Stato estero” fino a: “sul documento di guida.” sono soppresse.

ART. 15

(Modifiche all'articolo 135 del Codice della strada in materia di circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati esteri)

1. L'articolo 135 del Codice della strada è sostituito dal seguente:

“ART. 135

(Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo)

1. Fermo restando quanto previsto in convenzioni internazionali, i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo possono condurre sul territorio nazionale veicoli alla cui guida la patente posseduta li abilita, a condizione che non siano residenti in Italia da oltre un anno e che, unitamente alla medesima patente, abbiano un permesso internazionale ovvero una traduzione ufficiale in lingua italiana della predetta patente. La patente di guida ed il permesso internazionale devono essere in corso di validità.

2. Il permesso internazionale è emesso dall'autorità competente che ha rilasciato la patente ed è conforme a quanto stabilito in convenzioni internazionali cui l'Italia abbia aderito.

3. I conducenti muniti di patente rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo nel quale, per la guida di determinati veicoli, è prescritto il possesso

di un certificato di abilitazione professionale o di altri titoli abilitativi, oltre che della patente rilasciata dallo Stato stesso, devono essere muniti, per la guida dei suddetti veicoli, dei necessari titoli abilitativi di cui sopra, concessi dall'autorità competente dello Stato ove è stata rilasciata la patente.

4. I conducenti muniti di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, sono tenuti all'osservanza di tutte le disposizioni e le norme di comportamento stabilite nel presente codice; ai medesimi, fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6, si applicano le sanzioni previste per i titolari di patente italiana.

5. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, commette una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice, derivi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, il documento è ritirato, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione, che nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo pari alla durata della sospensione prevista per la violazione commessa. Il titolare richiede la restituzione della patente trascorso il predetto termine. Ferma restando l'efficacia del provvedimento di inibizione alla guida nel territorio nazionale, qualora, anche prima della scadenza del predetto termine, il titolare della patente ritirata dichiara di lasciare il territorio nazionale, può richiedere la restituzione della patente stessa al prefetto. Il prefetto dà comunicazione del provvedimento di inibizione alla guida, entro quindici giorni dalla sua adozione, all'Autorità che ha emesso la patente.

6. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, commette una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice, derivi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, il documento è ritirato, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione, che nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo di due anni, ovvero per tre anni quando è prevista la revoca per violazione delle disposizioni di cui agli articoli 186, 186-bis o 187. Si applicano le procedure del comma 5.

7. Qualora un conducente circoli in violazione del provvedimento emesso ai sensi del comma 5, si procede ai sensi del comma 6. Qualora il conducente circoli in violazione del provvedimento emesso ai sensi del comma 6, si applicano le sanzioni dell'articolo 116, commi 15 e 17.

8. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo che circoli sul territorio nazionale senza il permesso internazionale ovvero la traduzione ufficiale, di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 400 euro a 1.600 euro.

9. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 78 euro a 311 euro.

10. Chiunque guida munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale o di idoneità quando prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 euro a 1.600 euro.

11. Ai titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza anagrafica in Italia, guidano con patente non più in corso di validità si applicano le sanzioni previste dall'articolo 116, commi 15 e 17.

12. Ai titolari di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo, che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza anagrafica in Italia, guidano con l'abilitazione professionale eventualmente richiesta non più in corso di validità, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 116, commi 16 e 18.

13. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che, avendo acquisito la residenza anagrafica in Italia da non oltre un anno, guida con patente, scaduta di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 126, comma 11. La medesima sanzione si applica al titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o dello Spazio economico europeo, non residente in Italia, che circola con il predetto documento scaduto di validità. La patente è ritirata, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviata, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione che, entro i quindici giorni successivi, la trasmette all'autorità dello Stato che l'ha emessa. Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di guida con abilitazione professionale, ove richiesta, scaduta di validità.

14. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guida con patente in corso di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 126, comma 11. Il documento è ritirato, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione che, entro i quindici giorni successivi, lo trasmette all'ufficio della motorizzazione civile competente in ragione della residenza del titolare dei documenti predetti, ai fini della conversione. Qualora la patente posseduta non sia convertibile, il prefetto la trasmette all'autorità dello Stato che l'ha rilasciata.”

ART. 16

(Modifiche all'articolo 136 in materia di conversioni di patenti di guida rilasciate da Stati esteri e da Stati della Comunità europea)

1. L'articolo 136 del Codice della strada è sostituito dal seguente:

“ART. 136

(Conversioni di patenti rilasciate da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo)

1. Fermo restando quanto previsto da accordi internazionali, il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia, può richiedere, la conversione della patente posseduta in patente di guida italiana senza sostenere l'esame di idoneità di cui all'articolo 121, se consentito in specifiche intese bilaterali, a condizioni di reciprocità. La patente di guida italiana è rilasciata previo controllo del possesso da parte del richiedente dei requisiti fisici e psichici stabiliti dall'articolo 119. La patente convertita è ritirata e restituita, da parte dell'ufficio della motorizzazione che ha provveduto alla conversione, all'autorità dello Stato che l'ha rilasciata, precisandone i motivi. Le medesime disposizioni si applicano per le abilitazioni professionali, senza peraltro provvedere al ritiro dell'eventuale documento abilitativo a sé stante.

2. Qualora si proceda ai sensi del comma 1, sulla patente di guida italiana convertita è annotata l'avvenuta conversione, sia in sede di rilascio che in sede di rinnovo o di duplicazione, e, se del caso, sulla stessa è disposto provvedimento di revisione ai sensi dell'articolo 128.

3. Non si procede alla conversione di patente di guida comunitaria, derivante da patente rilasciata da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, con i quali lo Stato italiano non ha concluso intese bilaterali.

4. Nel caso in cui è richiesta la conversione di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo, derivante da precedente patente italiana, è rilasciata una patente di categoria non superiore a quella originaria.”

ART. 17

(Introduzione degli articoli 136-bis e 136-ter in materia di patenti di guida e di abilitazioni professionali rilasciate da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo e di Provvedimenti inerenti il diritto a guidare adottati nei confronti di titolari di patente di guida rilasciata da Stati dell'Unione europea o da dello Spazio economico europeo)

1. Dopo l'articolo 136 del Codice della strada sono inseriti i seguenti:

“ART. 136-bis

(Disposizioni in materia di patenti di guida e di abilitazioni professionali rilasciate da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo)

1. Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane. I conducenti muniti di patente di guida rilasciata da uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, sono tenuti all'osservanza di tutte le disposizioni e le norme di comportamento stabilite nel presente codice; ai medesimi si applicano le sanzioni previste per i titolari di patente italiana.

2. Il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis, può richiedere il riconoscimento della medesima da parte dello Stato italiano. Alle patenti di guida rilasciate da Stati dell'Unione europea o da dello Spazio economico europeo riconosciute dall'autorità italiana, si applica la disciplina dell'articolo 126-bis.

3. Il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis, può richiedere la conversione della patente posseduta in patente di guida italiana, valida per le stesse categorie alle quali è abilitato, senza sostenere l'esame di idoneità di cui all'articolo 121. L'ufficio della motorizzazione provvede a tal fine a verificare per quale categoria la patente posseduta sia effettivamente in corso di validità. La patente convertita è ritirata e restituita, da parte dell'ufficio della motorizzazione che ha provveduto alla conversione, all'autorità dello Stato che l'ha rilasciata, precisandone i motivi. Le medesime disposizioni si applicano per le abilitazioni professionali, senza peraltro provvedere al ritiro dell'eventuale documento abilitativo a sé stante. Il titolare di patente di guida, senza limiti di validità amministrativa, trascorsi due anni dall'acquisizione della residenza normale, deve procedere alla conversione della patente posseduta.

4. Nei confronti dei titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbiano acquisito residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis si applicano le disposizioni di cui all'articolo 128. A tal fine è fatto obbligo al titolare di procedere al riconoscimento o alla conversione della patente posseduta prima di sottoporsi alla revisione.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano quando la patente di guida della quale si chiede il riconoscimento o la conversione è sospesa o revocata dallo Stato che la ha rilasciata.

6. Il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis, può ottenere da un ufficio della motorizzazione il rilascio di un duplicato della patente posseduta, qualora questa sia stata smarrita o sottratta. L'ufficio della motorizzazione procede al rilascio del duplicato in base alle informazioni in proprio possesso o, se del caso, in base alle informazioni acquisite presso le autorità competenti dello Stato che ha rilasciato la patente originaria.

7. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che guidi veicoli senza la prescritta abilitazione professionale, è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 116, comma 16 e 18.

8. Il titolare di patente di guida o altra abilitazione professionale, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, residente in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis, che circola con i predetti documenti scaduti di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 126, comma 11. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro del documento scaduto di validità, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Le medesime sanzioni si applicano nell'ipotesi di violazione delle disposizioni del comma 3, ultimo periodo.

9. Il titolare di patente di guida o altra abilitazione professionale, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, non residente in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis, che circola con i predetti documenti scaduti di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 126, comma 11. Si applicano le disposizioni dell'articolo 135, comma 12, ultimo periodo.

ART. 136-ter

(Provvedimenti inerenti il diritto a guidare adottati nei confronti di titolari di patente di guida rilasciata da Stati dell'Unione europea o da dello Spazio economico europeo)

1. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, commetta una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice, derivi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, si applicano le disposizioni dell'articolo 135, comma 5.

2. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, commetta una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice, derivi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, si applicano le disposizioni dell'articolo 135, comma 6.

3. Qualora un conducente circoli in violazione del provvedimento emanato ai sensi del comma 1, si procede ai sensi del comma 2. Qualora il conducente circoli in violazione del provvedimento emanato ai sensi del comma 2, si applicano le sanzioni dell'articolo 116, commi 15 e 17.”.

ART. 18

(Modifiche agli articoli 173 e 180 del Codice della strada, in materia di uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida e di possesso dei documenti di circolazione e di guida)

1. All'articolo 173, comma 1, del Codice della strada le parole: “o di certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori” sono soppresse, e le parole: “o del certificato stessi” sono sostituite dalla seguente: “stessa”.

2. All'articolo 180, del Codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) la carta di circolazione, il certificato di idoneità tecnica alla circolazione o il certificato di circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto;”;

b) al comma 1, lettera b) sono aggiunte, in fine le seguenti parole: “, nonché lo specifico attestato sui requisiti fisici e psichici, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 115, comma 2”.

c) il comma 6 è soppresso.

ART. 19

(Modifiche all'articolo 218-bis del Codice della strada in materia di Applicazione della sospensione della patente per i neopatentati)

1. All'articolo 218-bis, comma 3, del Codice della strada le parole: “di categoria A” sono sostituite dalle seguenti: “di categorie A1, A2 o A”.

ART. 20

(Modifiche all'articolo 219 in materia di revoca della patente di guida)

1. All'articolo 219, comma 3-bis, del Codice della strada, il secondo periodo è soppresso.

ART. 21

(Modifiche all'articolo 219-bis in materia ritiro sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida)

1. L'articolo 219-bis del Codice della strada è sostituito dal seguente:

“ART. 219-bis

(Inapplicabilità delle sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione e della revoca della patente ai conducenti minorenni)

1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende è commessa da un conducente minorenne in luogo delle predette sanzioni si applicano le disposizioni dell'articolo 128, commi 1-ter e 2.”

2. Le disposizioni dell'articolo 219-bis del Codice della strada, come modificato dal comma 1, si applicano anche ai conducenti minorenni titolari di certificato di idoneità alla guida del ciclomotore. Si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 126-bis del Codice della strada.

3. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del Codice della strada, è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende è commessa alla guida del ciclomotore da un conducente maggiorenne, titolare di certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, le sanzioni amministrative si applicano al certificato di idoneità posseduto, secondo le procedure degli articoli 216, 218, 219 e 223. In caso di circolazione durante il periodo di applicazione delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni amministrative di cui agli articoli 216, 218 e 219. Si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 126-bis del Codice della strada.

ART. 22

(Disposizioni in materia del modello di patente)

1. Il modello di patente di guida comunitaria, di cui all'articolo 116, comma 3, Codice della strada, come modificato dall'articolo 3, comma 1, del presente decreto, è conforme al modello comunitario di cui all'allegato I del medesimo decreto. La sigla distintiva delle patenti rilasciate dallo Stato italiano figura, sulle stesse, in un rettangolo di colore blu ed è circondata da dodici stelle gialle. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'interno e il **Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione**, possono essere apportate, previo accordo con la Commissione europea, eventuali modifiche al predetto modello, ivi comprese quelle necessarie per l'elaborazione elettronica delle patenti di guida.

2. Lo Stato italiano adotta tutte le disposizioni utili per evitare rischi di falsificazione delle patenti di guida. Il materiale usato per le patenti di guida deve essere protetto contro le falsificazioni in applicazione delle specifiche disposizioni integrative, che saranno adottate dal Consiglio dell'Unione europea, intese a modificare elementi non essenziali di cui alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente le patenti di guida. Lo Stato italiano può introdurre elementi di sicurezza aggiuntivi.

3. Per le finalità di cui al comma 2 e previa adozione di specifiche disposizioni da parte della Commissione dell'Unione europea, lo Stato italiano, fatte salve le norme relative alla protezione dei

dati, può inserire un supporto di memorizzazione – microchip - nelle patenti di guida, contenente i dati armonizzati delle stesse, riportati nel modello di cui all'allegato I del presente decreto. Tale supporto di memorizzazione sarà soggetto ad omologazione CE, subordinata alla dimostrazione della capacità dello stesso di resistere ai tentativi di manipolazione ed alterazione dei dati. In ogni caso, la presenza del microchip non è un presupposto per la validità della patente. Lo smarrimento, l'illeggibilità o qualunque altro danneggiamento dello stesso non incidono sulla validità del documento.

ART. 23

(Disposizioni in materia di requisiti per l'esame di idoneità alla guida, di requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida e di requisiti minimi per gli esaminatori adibiti all'espletamento delle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti)

1. Ai fini del conseguimento dell'idoneità tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del Codice della strada, la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti e quella di controllo delle cognizioni si conformano ai requisiti minimi previsti dall'allegato II del presente decreto. 3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro il 30 giugno 2012, sono disciplinati i requisiti per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di guida di categoria AM, eventualmente prevedendo una differenziazione della suddetta prova se effettuata su veicoli di categoria L2e o L6e.

2. La prova di capacità e comportamento su veicolo specifico, di cui all'articolo 116, comma 3, lettera f), del Codice della strada, come modificato dall'articolo 3, comma 1, del presente decreto, è disciplinata con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai requisiti minimi di cui all'allegato V del medesimo decreto.

3. La prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per l'accesso graduale di titolare di patente di categoria A1 alle categorie A2 o A, è disciplinata con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai requisiti minimi di cui all'allegato VI del presente decreto.

4. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici previsto dall'articolo 119 del Codice della strada si conforma almeno ai requisiti minimi previsti dall'allegato III del presente decreto. Sono fatte salve le disposizioni emanate con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in attuazione di direttive particolari in materia.

5. La disciplina dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 121, comma 3, del Codice della strada, come modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera b), del presente decreto è conforme a quanto previsto nel paragrafo 3, punto 3.2, dell'allegato IV del medesimo decreto, ed è finalizzato all'acquisizione delle competenze di cui al paragrafo 1 dello stesso allegato.

6. La disciplina del corso di qualificazione iniziale di cui all'articolo 121, comma 5-bis, del Codice della strada, come modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera e), del presente decreto è conforme ai contenuti di cui al paragrafo 3.1 dell'allegato IV del medesimo decreto. Ai fini della frequenza del corso è necessario che il dipendente si trovi nelle condizioni di cui al paragrafo 2, punti 2.1.e 2.2, dello stesso allegato.

7. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici provvede al controllo di qualità di cui all'articolo 121, comma 5-bis, del Codice della strada, come modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera e), del presente decreto, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 4, punto 4.1, dell'allegato IV del medesimo decreto, ed al corso di formazione periodica, previsto dal medesimo, secondo quanto disposto dal punto 4.2 dello stesso paragrafo.

ART. 24

(Adeguamento al progresso scientifico)

1. Salvo che non sia diversamente disposto da leggi comunitarie, le direttive che modificano gli allegati al presente decreto, necessarie per adeguare il contenuto degli stessi al progresso scientifico e tecnico, sono recepite con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri eventualmente interessati.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può, con proprio decreto, prescrivere requisiti ulteriori rispetto a quelli minimi posti dagli allegati II e III del presente decreto.

ART. 25

(Disposizioni transitorie)

1. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai titolari di certificato di idoneità alla guida del ciclomotore o di patenti rilasciate anteriormente alla data di applicazione delle disposizioni del presente decreto, secondo la tabella di cui all'allegato VII del presente decreto.

2. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto, in caso di furto, distruzione, smarrimento o deterioramento di un certificato di idoneità alla guida del ciclomotore conseguito prima della medesima data, è rilasciata, in luogo del duplicato del predetto documento, una patente di guida di categoria AM, recante la stessa data di scadenza di validità del certificato di idoneità. Si procede altresì al rilascio di patente di guida di categoria AM nel caso di rinnovo di validità di un certificato di idoneità alla guida del ciclomotore. Relativamente alle patenti di categoria AM, così rilasciate, sono riportati gli eventuali provvedimenti restrittivi gravanti sul certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, quali risultanti nell'anagrafe nazionale dei conducenti, ivi comprese eventuali decurtazioni di punteggio, ai sensi dell'articolo 126-bis.

3. A far data dall'entrata del presente decreto, le disposizioni sanzionatorie relative alla patente di categoria AM sono applicabili anche nei riguardi di conducenti titolari di certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, conseguito prima della predetta data.

4. Il personale abilitato all'espletamento delle prove di cui all'articolo 121, comma 1, del Codice della strada, che esercitano la propria funzione in forza di un'abilitazione acquisita anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono soggetti unicamente alle disposizioni relative alla garanzia della qualità e alle misure di formazione continua a carattere periodico.

ART. 26

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente decreto è abrogato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2003, n. 40T.

ART. 27

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto le Amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 28
(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo entrano in vigore il 19 gennaio 2013, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 9, comma 2, 22, comma 1 e 23, nonché nell'allegato III dello stesso, con riferimento alle patenti per le categorie A, A1, B, BE; C, CE, D, DE, KA e KB.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti d'osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO I

DISPOSIZIONI RELATIVE AL MODELLO COMUNITARIO DI PATENTE DI GUIDA

1. Le caratteristiche fisiche della scheda del modello comunitario di patente di guida sono conformi alle norme ISO 7810 e ISO 7816-1.

La scheda è fabbricata in policarbonato.

I metodi per la verifica delle caratteristiche delle patenti di guida, destinati a garantire la loro conformità alle norme internazionali, sono conformi alla norma ISO 10373.

2. Elementi fisici di sicurezza della patente di guida

La sicurezza fisica della patente di guida è minacciata da:

- produzione di schede false: creando un nuovo oggetto molto somigliante al documento, sia ex novo, sia copiando un documento originale;
- contraffazione: modificando le proprietà di un documento originale, ad esempio modificando alcuni dei dati impressi sullo stesso.

La sicurezza globale risiede nel sistema nella sua interezza, che consiste nel processo applicativo, nella trasmissione dei dati, nel materiale costitutivo della scheda, nella tecnica di stampa, in una serie minima di varie caratteristiche di sicurezza e nel processo di personalizzazione.

a) Il materiale utilizzato per le patenti di guida deve essere protetto contro le falsificazioni servendosi delle seguenti tecniche:

- schede insensibili ai raggi UV;
- fondo arabescato di sicurezza, concepito per resistere alla contraffazione mediante scansione, stampa o copia, che utilizzi una stampa a iride con inchiostri multicolori di sicurezza e un'arabescatura positiva e negativa. Il motivo non deve essere composto dei colori primari (CMYK), deve contenere disegni arabescati complessi in almeno due colori speciali e deve includere una microstampa;
- elementi variabili ottici che offrano un'adeguata protezione contro la copiatura e la manomissione della fotografia;
- incisione al laser;
- nell'area occupata dalla fotografia, gli elementi grafici dello sfondo di sicurezza e la fotografia stessa dovrebbero sovrapporsi almeno sul bordo di quest'ultima (motivo sfumato).

b) Inoltre, il materiale utilizzato per le patenti di guida deve essere protetto contro le falsificazioni utilizzando almeno tre delle seguenti tecniche (caratteristiche di sicurezza aggiuntive), definite con il decreto di cui all'articolo 22, comma 1, del presente decreto legislativo:

- inchiostri a variazione cromatica ,

- inchiostro termocromatico,
- ologrammi su misura,
- immagini variabili incise al laser,
- inchiostro fluorescente a raggi UV, visibile e trasparente,
- stampa iridescente,
- filigrana digitale sullo sfondo,
- pigmenti infrarossi o fosforescenti,
- caratteri, simboli o motivi riconoscibili al tatto .

3. La patente si compone di due facciate:

La pagina 1 contiene:

- a) la dicitura «patente di guida» stampata in carattere maiuscolo e grassetto;
 - b) la dicitura «Repubblica Italiana» stampata in carattere maiuscolo e grassetto;
- Con il decreto di cui all'articolo 22, comma 1, del presente decreto legislativo, può essere disposto che le suddette diciture siano altresì stampate, dai competenti uffici appartenenti ad ambiti territoriali ai quali è riconosciuta autonomia linguistica, nelle rispettive lingue.
- c) la sigla distintiva dello Stato italiano «I», stampata in negativo in un rettangolo blu e circondata da dodici stelle gialle;
 - d) le informazioni specifiche relative alla patente rilasciata, numerate come segue:
 - 1) cognome del titolare;
 - 2) nome/i del titolare;
 - 3) data e luogo di nascita del titolare;
 - 4)
 - a) data di rilascio della patente;
 - b) data di scadenza della patente;
 - c) designazione dell'autorità che rilascia la patente;
 - 5) numero della patente;
 - 6) fotografia del titolare;
 - 7) firma del titolare;
 - 8) indirizzo;
 - 9) le categorie di veicoli che il titolare è autorizzato a guidare; le categorie nazionali sono stampate in un tipo di carattere diverso da quello delle categorie armonizzate;
 - e) la dicitura «modello delle Comunità europee» in lingua italiana e la dicitura «patente di guida» nelle altre lingue della Comunità, stampate in rosa in modo da costituire lo sfondo della patente:

Permiso de Conducción

Řidičský průkaz
Kørekort
Führerschein
Juhiluba
Άδεια Οδήγησης
Driving Licence
Permis de conduire
Ceadúas Tiomána
Patente di guida
Vadītāja apliecība
Vairuotojo pažymėjimas
Vezetői engedély
Licenzja tas-Sewqan
Rijbewijs
Prawo Jazdy
Carta de Condução
Vodičský preukaz
Vozniško dovoljenje
Ajokortti
Körkort;

f) colori di riferimento:

— blu: Pantone Reflex Blue,

— giallo: Pantone Yellow.

La pagina 2 contiene:

a) 9) le categorie di veicoli che il titolare è autorizzato a guidare: le categorie nazionali sono stampate in un tipo di carattere diverso da quello delle categorie armonizzate;

10) la data del primo rilascio per ciascuna categoria: questa data deve essere ritrascritta sulla nuova patente ad ogni ulteriore sostituzione o cambio;

11) la data di scadenza per ciascuna categoria;

12) le eventuali indicazioni supplementari o restrittive, in forma codificata, a fronte di ciascuna sottocategoria interessata.

I codici sono stabiliti nel modo seguente:

—
Codici : codici comunitari armonizzati
da 01

a 99:

—
CONDUCENTE (motivi medici)

01. Correzione della vista e/o protezione degli occhi

01.01 Occhiali

01.02 Lenti a contatto

01.03 Occhiali protettivi

01.04 Lente opaca

01.05 Occlusore oculare

01.06 Occhiali o lenti a contatto

02. Apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione

02.01 Apparecchi acustici monoauricolari

02.02 Apparecchi acustici binauricolari

03. Protesi/ortosi per gli arti

03.01 Protesi/ortosi per gli arti superiori

03.02 Protesi/ortosi per gli arti inferiori

05. Limitazioni nella guida (il codice deve essere indicato in dettaglio, guida soggetta a limitazioni per motivi medici)

05.01 Guida in orario diurno (ad esempio: da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto)

05.02 Guida entro un raggio di... km dal luogo di residenza del titolare o solo nell'ambito della città/regione

05.03 Guida senza passeggeri

05.04 Velocità di guida limitata a... km/h

05.05 Guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di patente

05.06 Guida senza rimorchio

05.07 Guida non autorizzata in autostrada

05.08 Niente alcool

MODIFICHE DEL VEICOLO

10. Cambio di velocità modificato

10.01 Cambio manuale

10.02 Cambio automatico

10.03 Cambio elettronico

10.04 Leva del cambio adattata

10.05 Senza cambio marce secondario

15. Frizione modificata

15.01 Pedale della frizione adattato

- 15.02 Frizione manuale
- 15.03 Frizione automatica
- 15.04 Pedale della frizione con protezione/pieghevole/sfilabile
- 20. Dispositivi di frenatura modificati
 - 20.01 Pedale del freno modificato
 - 20.02 Pedale del freno allargato
 - 20.03 Pedale del freno adattato per essere usato col piede sinistro
 - 20.04 Pedale del freno ad asola
 - 20.05 Pedale del freno basculante
 - 20.06 Freno di servizio manuale (adattato)
 - 20.07 Pressione massima sul freno di servizio rinforzato
 - 20.08 Pressione massima sul freno di emergenza integrato nel freno di emergenza
 - 20.09 Freno di stazionamento modificato
 - 20.10 Freno di stazionamento a comando elettrico
 - 20.11 Freno di stazionamento a pedale (adattato)
 - 20.12 Pedale del freno con protezione/pieghevole/sfilabile
 - 20.13 Freno a ginocchio
 - 20.14 Freno di servizio a comando elettrico
- 25. Dispositivi di accelerazione modificati
 - 25.01 Pedale dell'acceleratore modificato
 - 25.02 Acceleratore ad asola
 - 25.03 Pedale dell'acceleratore basculante
 - 25.04 Acceleratore manuale
 - 25.05 Acceleratore a ginocchio
 - 25.06 Acceleratore assistito (elettronico, pneumatico, ecc.)
 - 25.07 Pedale dell'acceleratore a sinistra di quello del freno
 - 25.08 Pedale dell'acceleratore sul lato sinistro
 - 25.09 Pedale dell'acceleratore con protezione/pieghevole/sfilabile
- 30. Dispositivi combinati di frenatura e di accelerazione
 - 30.01 Pedali paralleli
 - 30.02 Pedali sullo stesso livello (o quasi)
 - 30.03 Acceleratore e freno a slitta
 - 30.04 Acceleratore e freno a slitta per otrosi
 - 30.05 Pedali dell'acceleratore e del freno pieghevoli/sfilabili
 - 30.06 Fondo rialzato
 - 30.07 Elemento di protezione a fianco del pedale del freno

- 30.08 Elemento di protezione per protesi a fianco del pedale del freno
- 30.09 Elemento di protezione davanti ai pedali del freno e dell'acceleratore
- 30.10 Sostegno per calcagno/gamba
- 30.11 Acceleratore e freno a comando elettrico
- 35. Disposizione dei comandi modificata

(Interruttori dei fari, tergicristalli, segnalatore acustico, indicatori di direzione, ecc.)

- 35.01 Comandi operabili senza compromettere le altre operazioni di guida
- 35.02 Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)
- 35.03 Comandi operabili senza togliere la mano sinistra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)
- 35.04 Comandi operabili senza togliere la mano destra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)
- 35.05 Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) né dal sistema combinato di accelerazione e frenatura

40. Sterzo modificato

- 40.01 Servosterzo standard
- 40.02 Servosterzo rinforzato
- 40.03 Sterzo con sistema di sicurezza
- 40.04 Piantone del volante prolungato
- 40.05 Volante adattato (a sezione allargata e/o rinforzata, di diametro ridotto, ecc.)
- 40.06 Volante inclinabile
- 40.07 Volante verticale
- 40.08 Volante orizzontale
- 40.09 Sterzo controllato tramite piede
- 40.10 Sterzo alternativo adattato (a leva, ecc.)
- 40.11 Volante con impugnatura a manovella
- 40.12 Volante dotato di ortosi della mano
- 40.13 Con ortosi collegata al tendine

42. Retrovisore/i modificato/i

- 42.01 Specchietto retrovisore laterale esterno (sinistro o) destro
- 42.02 Specchietto retrovisore esterno posto sul parafrangente
- 42.03 Specchietto retrovisore interno aggiuntivo per controllare il traffico
- 42.04 Specchietto retrovisore interno panoramico
- 42.05 Specchietto retrovisore per ovviare al punto cieco del retrovisore
- 42.06 Specchietto/i retrovisore/i esterno/i a comando elettrico

- 43. Sedile conducente modificato
 - 43.01 Sedile conducente ad altezza adeguata ed alla normale distanza dal volante e dai pedali
 - 43.02 Sedile conducente adattato alla forma del corpo
 - 43.03 Sedile conducente con supporto laterale che stabilizza la posizione da seduto
 - 43.04 Sedile conducente dotato di braccioli
 - 43.05 Sedile del conducente con scorrimento prolungato
 - 43.06 Cinture di sicurezza modificate
 - 43.07 Cinture di sicurezza a quattro punti
- 44. Modifiche ai motocicli (il codice deve essere indicato in dettaglio)
 - 44.01 Impianto frenante su una sola leva
 - 44.02 Freno manuale (adattato), ruota anteriore
 - 44.03 Freno a pedale (adattato), ruota posteriore
 - 44.04 Leva dell'acceleratore (adattata)
 - 44.05 Cambio e frizione manuale (adattati)
 - 44.06 Specchietto/i retrovisore/i (adattato/i)
 - 44.07 Comandi (adattati) (indicatori di direzione, stop, ecc.)
 - 44.08 Altezza del sedile tale da permettere al conducente, da seduto, di raggiungere il suolo con ambedue i piedi contemporaneamente
- 45. Solo per motocicli con sidecar
- 50. Limitato ad uno specifico veicolo/numero di telaio (codice identificativo del veicolo)
- 51. Limitato ad uno specifico veicolo/targa (numero di registrazione del veicolo)

QUESTIONI AMMINISTRATIVE

- 70. Sostituzione della patente n... rilasciata da... (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio: 70.0123456789.NL)
- 71. Duplicato della patente n... (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio: 71.987654321.HR)
- 72. Limitata ai veicoli della categoria A con cilindrata non superiore a 125 cc e potenza non superiore a 11 kW (A1)
- 73. Limitata ai veicoli della categoria B del tipo veicoli a motore a tre o quattro ruote (B1)
- 74. Limitata ai veicoli della categoria C con massa limite non superiore a 7 500 kg (C1)
- 75. Limitata ai veicoli della categoria D con non più di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente (D1)
- 76. Limitata ai veicoli della categoria C con massa limite non superiore a 7 500 kg (C1) con rimorchio di massa limite non superiore a 750 kg, sempre che la massa limite del complesso così formato non sia complessivamente superiore a 12 000 kg

e che la massa limite del rimorchio non superi quella a vuoto del veicolo trainate (C1E)

77. Limitata a veicoli di categoria D con non più di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente (D1) con rimorchio di massa limite non superiore a 750 kg, sempre che a) la massa limite del complesso così formato non sia complessivamente superiore a 12 000 kg, che la massa limite del rimorchio non superi quella a vuoto del veicolo trainate e che b) il rimorchio non sia impiegato per il trasporto di persone (D1E).

78. Limitata a veicoli con cambio automatico

79. (...) Limitata a veicoli conformi a quanto specificato fra parentesi, in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1 della direttiva 91/439/CEE

| | | |
|--------|---|---------------|
| 90.01: | : | a sinistra |
| 90.02: | : | a destra |
| 90.03: | : | sinistra |
| 90.04: | : | destra |
| 90.05: | : | mano |
| 90.06: | : | piede |
| 90.07: | : | utilizzabile. |

95. Conducente titolare di CQC (carta di qualificazione del conducente) in regola con l'obbligo di idoneità professionale di cui alla direttiva 2003/59/CE fino a... (ad esempio: 95.01.01.2012).

96. Conducente che ha superato una prova di capacità e di comportamento in conformità delle disposizioni dell'allegato V.

—
Codici : codici nazionali, validi unicamente per la
100 e circolazione sul territorio dello Stato
superiori membro che ha rilasciato la patente.

— Se un codice si applica a tutte le categorie per le quali è rilasciata la patente, può essere stampato nello spazio sotto le voci 9, 10 e 11;

—
13. uno spazio riservato per l'eventuale iscrizione da parte dello Stato membro ospitante, nel quadro dell'applicazione del punto 4, lettera a) del presente allegato, delle indicazioni indispensabili alla gestione della patente;

b) Una spiegazione delle rubriche numerate che si trovano sulle pagine 1 e 2 della patente (delle voci 1, 2, 3, 4 a), 4 b), 4 c), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13).

c) Sul modello comunitario di patente di guida deve essere riservato uno spazio per potervi eventualmente inserire un microprocessore o un altro dispositivo informatizzato equivalente.

4. Disposizioni particolari

a) La patente di guida reca, su entrambe le facciate, nell'angolo inferiore sul lato sinistro, una banda trasversale tricolore verde, bianca e rossa. L'apposizione di tale


simbolo nazionale è sottoposto all'esito favorevole della notifica del presente decreto alla Commissione Europea.
















MODELLO COMUNITARIO DI PATENTE DI GUIDA (art. 22)

Pagina 1 (fronte): PATENTE DI GUIDA; REPUBBLICA ITALIANA

Pagina 2 (verso): 1. Cognome; 2. Nome; 3. Data e luogo di nascita; 4a. Patente rilasciata il; 4b. Validità fino al; 4c. Rilasciata da; 5. Patente n....; 6. Fotografia; 7. Firma del titolare; 8. Indirizzo; 9. Categorie; 10. Categoria rilasciata il; 11. Categoria validità fino al; 12. Restrizioni; 13. Riconoscimento.

ESEMPIO DI PATENTE DI GUIDA SECONDO IL MODELLO

| | | | |
|---|------------------|-----|---------------------|
|  | PATENTE DI GUIDA | | REPUBBLICA ITALIANA |
| | 1. | 2. | 3. |
| 6 FOTO | 4a. | 4c. | |
| | 4b. | | |
| | 5. | | |
| | 7. | | |
| | 8. | | |
| 3. | | | |

| | | | | |
|-----|---|-----|-----|-----|
| 13. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| | AM  | | | |
| | A1  | | | |
| | A2  | | | |
| | A  | | | |
| | B1  | | | |
| | B  | | | |
| | C1  | | | |
| | C  | | | |
| | D1  | | | |
| | D  | | | |
| | BE  | | | |
| | C1E  | | | |
| | CE  | | | |
| | D1F  | | | |
| | DE  | | | |

1 Cognome; 2 Nome; 3 Data e luogo di nascita; 4a Patente rilasciata il; 4b Validità fino al; 4c Rilasciata da; 5 Patente numero; 6 Fotografia; 7 Firma del titolare; 8 Indirizzo; 9 Categorie; 10 Categoria rilasciata il; 11 Categoria validità fino al; 12 Restrizioni; 13 Riconoscimento.

ALLEGATO II
(art. 23, comma 1)

I. REQUISITI MINIMI PER L'ESAME DI IDONEITÀ ALLA GUIDA

La verifica delle cognizioni, delle capacità e dei comportamenti necessari per la guida di un veicolo a motore, consta delle seguenti prove di controllo:

- una prova teorica, e quindi
- una prova pratica e di comportamento.

Le prove devono essere effettuate nel rispetto delle condizioni indicate di seguito.

A. PROVA TEORICA

1. Modalità

La modalità prescelta deve essere tale da permettere di verificare che il candidato possiede le conoscenze necessarie nelle materie indicate nei punti 2, 3 e 4.

Il candidato che debba sostenere l'esame relativo ad una determinata categoria può essere esonerato dal ripetere l'esame relativo alle disposizioni comuni di cui ai punti 2, 3 e 4 se ha superato la prova teorica per una categoria diversa.

2. Programma della prova teorica per tutte le categorie di veicoli

2.1. Devono essere formulate domande riguardanti tutti i punti indicati di seguito;

2.1.1. le norme che regolano la circolazione stradale:

— in particolare: segnaletica stradale verticale ed orizzontale, segnalazioni, precedenza e limiti di velocità;

2.1.2. il conducente:

— importanza di un atteggiamento vigile e di un corretto comportamento nei confronti degli altri utenti della strada;

— osservazione, valutazione e decisione, in particolare tempi di reazione, nonché cambiamenti nel comportamento al volante indotti da alcool, droghe, medicinali, stati d'animo e affaticamento;

2.1.3. la strada:

— principi fondamentali relativi all'osservanza della distanza di sicurezza fra i veicoli, allo spazio di frenata ed alla tenuta di strada nelle diverse condizioni sia atmosferiche sia della strada;

— fattori di rischio legati alle diverse condizioni della strada; in particolare il loro cambiamento in base alle condizioni atmosferiche e al passaggio dal giorno alla notte;

— caratteristiche dei diversi tipi di strada e relative norme di comportamento;

— guida sicura nelle gallerie stradali;

2.1.4. gli altri utenti della strada:

— fattori di rischio specificamente legati all'inesperienza degli altri utenti della strada e categorie di utenti particolarmente esposte quali bambini, pedoni, ciclisti e persone con mobilità ridotta;

— rischi legati alla manovra e alla guida di diversi tipi di veicolo e relativo campo visivo del conducente;

2.1.5. norme e disposizioni di carattere generale e questioni diverse:

— formalità amministrative e documenti necessari per la circolazione dei veicoli;

— regole generali di comportamento in caso di incidente (collocazione dei segnali di pericolo e segnalazione dell'incidente) ed eventuali misure di assistenza agli infortunati;

— fattori di sicurezza legati al veicolo, al carico e alle persone trasportate;

2.1.6. precauzioni da adottare nello scendere dal veicolo;

2.1.7. elementi di meccanica legati alla sicurezza stradale; i candidati devono essere in grado di riconoscere i difetti più ricorrenti, con particolare riguardo a sterzo, sospensioni, freni, pneumatici, luci e indicatori di direzione, catadiottri, specchietti retrovisori, parabrezza e tergicristalli, sistema di scarico, cinture di sicurezza e dispositivi di segnalazione acustica;

2.1.8. sistemi di sicurezza dei veicoli, in particolare: impiego delle cinture di sicurezza, poggiatesta e dotazioni per la sicurezza dei bambini;

2.1.9. regole di utilizzo dei veicoli legate all'ambiente (corretto impiego dei dispositivi di segnalazione acustica, consumo ridotto di carburante, limitazione delle emissioni inquinanti, ecc.).

3. Disposizioni specifiche per le categorie A1, A2 e A

3.1. Controllo obbligatorio delle conoscenze di carattere generico in merito a:

3.1.1. impiego del casco e di ulteriore abbigliamento protettivo di altro tipo, ove prescritto;

3.1.2. percezione del motociclista da parte degli altri utenti della strada;

3.1.3. fattori di rischio legati ai vari tipi di strada precedentemente indicati, con particolare attenzione agli elementi potenzialmente scivolosi quali tombini, segnaletica orizzontale (ad esempio strisce e frecce) e binari;

3.1.4. elementi di meccanica legati alla sicurezza stradale precedentemente indicati, con particolare attenzione all'interruttore di emergenza, ai livelli dell'olio e alla catena.

4. Disposizioni specifiche per le categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E

4.1. Controllo obbligatorio delle conoscenze di carattere generico in merito a:

4.1.1. disposizioni che regolano i periodi di guida e di riposo a norma del regolamento (CEE) 15 marzo 2006, n. 561/2006 del Parlamento e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e che abroga il regolamento (CEE) n. 3280/85 del Consiglio, e successive modificazioni; impiego dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo

all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, e successive modificazioni;

4.1.2. disposizioni che regolano il trasporto di cose o persone, secondo i casi;

4.1.3. documenti di circolazione e di trasporto, necessari per il trasporto di cose o persone sia a livello nazionale che internazionale;

4.1.4. comportamento in caso di incidente; misure da adottare in caso di incidente o situazione assimilabile, compresi gli interventi di emergenza quali l'evacuazione dei passeggeri, nonché rudimenti di pronto soccorso;

4.1.5. precauzioni da adottare in caso di rimozione e sostituzione delle ruote;

4.1.6. disposizioni che regolano dimensione e massa dei veicoli; disposizioni che regolano i dispositivi di limitazione della velocità;

4.1.7. limitazione del campo visivo legata alle caratteristiche del veicolo;

4.1.8. fattori di sicurezza relativi al caricamento dei veicoli: controllo del carico (posizionamento e ancoraggio), problemi specifici legati a particolari tipi di merce (ad esempio carichi liquidi o sporgenti), operazioni di carico e scarico e impiego di attrezzature di movimentazione (solo categorie C, CE, C1, C1E);

4.1.9. responsabilità del conducente nei confronti delle persone trasportate; comfort e sicurezza dei passeggeri; trasporto di bambini; controlli necessari prima della partenza; la prova teorica deve riguardare tutti i diversi tipi di autobus (destinati al servizio di linea ed a quello privato, autobus di dimensioni eccezionali, ecc.) (solo categorie D, DE, D1, D1E).

4.2. Controllo obbligatorio delle conoscenze di carattere generico in merito ai seguenti elementi aggiuntivi per le categorie C, CE, D e DE:

4.2.1. nozioni sulla costruzione ed il funzionamento dei motori a combustione interna, dei liquidi (olio motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.), del sistema di alimentazione del carburante, di quello elettrico, di quello di accensione e di quello di trasmissione (frizione, cambio, ecc.);

4.2.2. lubrificazione e protezione dal gelo;

4.2.3. nozioni su costruzione, montaggio e corretto impiego e manutenzione dei pneumatici;

4.2.4. freno e acceleratore: nozioni sui tipi esistenti, funzionamento, componenti principali, collegamenti, impiego e manutenzione ordinaria, compreso l'ABS;

4.2.5. frizione: nozioni sui tipi esistenti, funzionamento, componenti principali, collegamenti, impiego e manutenzione ordinaria (solo categorie CE, DE);

4.2.6. metodi per individuare le cause dei guasti;

4.2.7. manutenzione dei veicoli a scopo preventivo e effettuazione delle opportune riparazioni ordinarie;

4.2.8. responsabilità del conducente in merito a ricevimento, trasporto e consegna delle merci nel rispetto delle condizioni concordate (solo categorie C, CE).

B. PROVA DI CAPACITÀ E COMPORTAMENTO

5. Il veicolo e le sue dotazioni

5.1. Il candidato che intende conseguire l'abilitazione alla guida di un veicolo con cambio manuale deve effettuare la prova di capacità e comportamento su di un veicolo dotato di tale tipo di cambio.

Se il candidato effettua la prova di capacità e comportamento su di un veicolo dotato di cambio automatico, tale fatto deve essere debitamente indicato sulla patente. La patente così rilasciata abilita alla guida dei soli veicoli dotati di cambio automatico.

Per "veicolo dotato di cambio automatico" si intende un veicolo si intende un veicolo nel quale non è presente il pedale della frizione (o la leva manuale per la frizione, per le categorie A o A1).

5.2. I veicoli impiegati per effettuare la prova di capacità e comportamento devono soddisfare i criteri minimi indicati di seguito.

Categoria AM:

ciclomotori a due ruote (categoria L1e) , ovvero ciclomotori a tre ruote (categoria L2e) o quadricicli leggeri (categoria L6e), omologati per il trasporto di un passeggero oltre al conducente, non necessariamente dotati di cambio di velocità manuale.

Categoria A1:

Motociclo di categoria A1, senza sidecar, avente una cilindrata minima di 120 cm³ e in grado di raggiungere una velocità di almeno 90 km/h

Categoria A2:

Motociclo senza sidecar, avente una cilindrata minima di 400 cm³ e una potenza di almeno 25 kW.

Categoria A:

Motociclo senza sidecar, avente una cilindrata minima di 600 cm³ e una potenza di almeno 40 kW

Categoria B:

un veicolo a quattro ruote di categoria B, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h.

Categoria BE:

un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria B e un rimorchio con massa limite di almeno 1 000 kg, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h e non rientrante in quanto insieme nella categoria B; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il cassone può anche essere leggermente meno largo della motrice, purché, in tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori esterni di quest'ultima; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.

Categoria B1:

un quadriciclo a motore (L7e), capace di sviluppare una velocità di almeno 60 km/h.

Categoria C:

un veicolo di categoria C con massa limite pari o superiore a 12 000 kg, lunghezza pari o superiore a 8 m, larghezza pari o superiore a 2,40 m capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti, nonché dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 10 000 kg di massa totale effettiva.

Categoria CE:

un autoarticolato o un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria C e un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 m; nei due casi la massa limite deve essere pari o superiore a 20 000 kg, la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 m e la larghezza pari o superiore ai 2,40 m; i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti, nonché dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 15 000 kg di massa totale effettiva.

Categoria C1:

un veicolo di categoria C1 con massa limite pari o superiore a 4 000 kg, lunghezza pari o superiore a 5 m, capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve disporre di ABS e deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina.

Categoria C1E:

un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria C1 e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1 250 kg, con lunghezza complessiva pari o superiore ad 8 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il cassone può anche essere leggermente meno largo della motrice, purché, in tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori esterni di quest'ultima; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.

Categoria D:

un veicolo di categoria D di lunghezza pari o superiore a 10 m, di larghezza pari o superiore a 2,40 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; deve disporre di ABS e deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni.

Categoria DE:

un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria D e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1 250 kg, di larghezza pari o superiore a 2,40 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di

larghezza di almeno 2 m; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.

Categoria D1:

Un veicolo di categoria D1 con massa limite pari o superiore a 4 000 kg, lunghezza pari o superiore a 5 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni.

Categoria D1E:

Un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria D1 e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1 250 kg e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 m; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.

I veicoli utilizzati per le prove per le categorie BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E che non risultano conformi ai requisiti minimi indicati, ma utilizzati fino alla data del 17 luglio 2008, possono continuare a essere utilizzati fino al 30 settembre 2013. (direttiva 2008/65/CE)

Le prescrizioni relative al carico dei veicoli sopraindicati sono cogenti a far data dal 19 gennaio 2013.

6. Capacità e comportamenti oggetto di prova per le categorie A1, A2 e A

6.1. Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale

I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, provvedendo a:

6.1.1. indossare correttamente il casco ed ulteriore abbigliamento protettivo di altro tipo, ove prescritto;

6.1.2. effettuare, a caso, un controllo della condizione di pneumatici, freni, sterzo, interruttore di emergenza (se presente), catena, livelli dell'olio, luci, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica.

6.2. Manovre particolari, oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale:

6.2.1. mettere il motociclo sul cavalletto e toglierlo dal cavalletto senza l'aiuto del motore, camminando a fianco del veicolo;

6.2.2. parcheggiare il motociclo sul cavalletto.

6.2.3. Almeno due manovre da eseguire a velocità ridotta, fra cui uno slalom; ciò deve permettere di verificare l'utilizzo combinato di frizione e freno, l'equilibrio, la direzione dello sguardo e la posizione sul motociclo, nonché la posizione dei piedi sui poggiapiedi.

6.2.4. Almeno due manovre da eseguire ad una velocità più elevata, di cui una in seconda o terza marcia, a una velocità di almeno 30 km/h, e una volta ad evitare un ostacolo a una velocità minima di 50 km/h; ciò deve permettere di verificare la posizione sul motociclo, la direzione dello sguardo, l'equilibrio, la tecnica di virata ed la tecnica di cambio delle marce;

6.2.5. frenata: devono essere eseguite almeno due frenate di prova, compresa una frenata d'emergenza a una velocità minima di 50 km/h; ciò deve permettere di verificare il modo in cui vengono impiegati il freno anteriore e quello posteriore, la direzione dello sguardo e la posizione sul motociclo.

6.3. Comportamento nel traffico

I candidati devono eseguire le seguenti operazioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza e adottando le opportune precauzioni:

6.3.1. partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico; uscendo da una strada secondaria;

6.3.2. guida su strada rettilinea: comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato;

6.3.3. guida in curva;

6.3.4. incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;

6.3.5. cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia;

6.3.6. ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;

6.3.7. sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);

6.3.8. elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie;

6.3.9. rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.

7. Capacità e comportamenti oggetto di prova per le categorie B, B1, BE

7.1. Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale

I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, effettuando le operazioni seguenti:

7.1.1. regolazione del sedile nella corretta posizione di guida;

7.1.2. regolazione degli specchietti retrovisori, delle cinture di sicurezza e dell'eventuale poggiatesta;

7.1.3. controllo della chiusura delle porte;

7.1.4. controllo, a caso, della condizione di pneumatici, sterzo, freni, livelli (olio motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.), fari, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica;

7.1.5. controllo dei fattori di sicurezza del carico: struttura di contenimento, teli di copertura, chiusure del compartimento merci e della cabina, metodi di carico, fissaggio del carico (solo per la categoria BE);

7.1.6. controllo di frizione e freno, nonché dei collegamenti elettrici (solo per la categoria BE).

7.2. Categorie B e B1: manovre particolari oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale

Il candidato deve effettuare alcune delle manovre indicate di seguito (almeno due, di cui una a marcia indietro):

7.2.1. marcia indietro in linea retta o con svolta a destra o a sinistra, mantenendosi nella corretta corsia;

7.2.2. inversione del veicolo, ricorrendo sia alla marcia avanti che alla marcia indietro;

7.2.3. parcheggio del veicolo ed uscita dallo spazio di parcheggio (allineato, a pettine dritto o obliquo; marcia avanti o indietro; in piano o in pendenza);

7.2.4. frenata di precisione rispetto a un punto di arresto predeterminato; l'esecuzione di una frenata di emergenza è facoltativa.

7.3. Categoria BE: manovre particolari oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale:

7.3.1. aggancio e sgancio di un rimorchio dalla motrice; all'inizio della manovra il veicolo e il rimorchio devono trovarsi fianco a fianco (cioè non l'uno dietro l'altro);

7.3.2. marcia indietro in curva;

7.3.3. parcheggio in sicurezza per operazioni di carico/scarico.

7.4. Comportamento nel traffico

I candidati devono eseguire le seguenti operazioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando le opportune precauzioni:

7.4.1. partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico, uscendo da una strada secondaria;

7.4.2. guida su strada rettilinea: comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato;

7.4.3. guida in curva;

7.4.4. incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;

7.4.5. cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia;

7.4.6. ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;

7.4.7. sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);

7.4.8. elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie;

7.4.9. rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.

8. Capacità e comportamenti oggetto di prova per le categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E

8.1. Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale

I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, effettuando le operazioni seguenti:

8.1.1. regolazione del sedile nella corretta posizione di guida;

8.1.2. regolazione degli specchietti retrovisori, delle cinture di sicurezza e dell'eventuale poggiatesta;

8.1.3. controllo, a caso, della condizione di pneumatici, sterzo, freni, fari, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica;

8.1.4. controllo del servofreno e del servosterzo; controllo delle condizioni di ruote e relativi bulloni, parafanghi, parabrezza, finestrini, tergicristalli e dei livelli (olio motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.); controllo ed impiego della strumentazione installata, compreso l'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni;

8.1.5. controllo della pressione dell'aria, del serbatoio dell'aria compressa e delle sospensioni;

8.1.6. controllo dei fattori di sicurezza del carico: struttura di contenimento, teli di copertura, chiusure del compartimento merci, dispositivi di carico (se del caso), chiusura della cabina (se del caso), metodi di carico, fissaggio del carico (solo per le categorie C, CE, C1, C1E);

8.1.7. controllo di frizione e freno, nonché dei collegamenti elettrici (solo per le categorie CE, C1E, DE, D1E);

8.1.8. adozione di misure di sicurezza proprie del particolare veicolo; controllo di: struttura esterna, aperture di servizio, uscite di emergenza, cassetta di pronto soccorso, estintori ed altri dispositivi di sicurezza (solo per le categorie D, DE, D1, D1E);

8.1.9. lettura di una cartina stradale, calcolo di un itinerario, compreso l'uso di sistemi elettronici di navigazione (facoltativo).

8.2. Manovre particolari oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale:

8.2.1. aggancio e sgancio di un rimorchio o semirimorchio dalla motrice all'inizio della manovra il veicolo e il rimorchio devono trovarsi fianco a fianco (cioè non l'uno dietro l'altro) (solo per le categorie CE, C1E, DE, D1E);

8.2.2. marcia indietro in curva;

8.2.3. parcheggio in sicurezza per operazioni di carico/scarico tramite apposita rampa o piattaforma, o strutture similari (solo per le categorie C, CE, C1, C1E);

8.2.4. parcheggio in sicurezza per permettere la salita/discesa dei passeggeri (solo per le categorie D, DE, D1, D1E).

8.3. Comportamento nel traffico

I candidati devono eseguire le seguenti operazioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando le opportune precauzioni:

8.3.1. partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico; uscendo da una strada secondaria;

8.3.2. guida su strada rettilinea; comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato;

8.3.3. guida in curva;

8.3.4. incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;

8.3.5. cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia;

8.3.6. ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;

8.3.7. sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);

8.3.8. elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie;

8.3.9. rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.

9. Valutazione della prova di capacità e comportamento

9.1. Per ciascuna delle situazioni di guida indicate nei paragrafi precedenti, la valutazione deve riflettere la padronanza dimostrata dal candidato nel controllare il veicolo e nell'affrontare in piena sicurezza il traffico. L'esaminatore deve sentirsi sicuro durante tutto lo svolgimento della prova. Errori di guida o comportamenti pericolosi che mettessero a repentaglio l'incolumità del veicolo, dei passeggeri o degli altri utenti della strada, indipendentemente dal fatto che l'esaminatore o l'accompagnatore abbia o non abbia dovuto intervenire, determinano l'insuccesso della prova. Spetta tuttavia all'esaminatore decidere se la prova di capacità e comportamento debba o meno essere portata a termine.

Gli esaminatori devono essere formati in modo da poter valutare correttamente la capacità dei candidati di guidare in sicurezza. L'operato degli esaminatori è oggetto di controllo e supervisione ai sensi del punto 4.1.2 dell'allegato IV.

9.2. Nel corso della prova gli esaminatori devono prestare particolare attenzione se il candidato dimostri o no nella guida un atteggiamento prudente e senso civico. La valutazione deve tenere conto dell'immagine complessiva presentata dal candidato in merito, fra l'altro, ai seguenti elementi: stile di guida confacente e sicuro, che tenga conto delle condizioni meteorologiche e di quelle della strada, delle condizioni di traffico, degli interessi degli altri utenti della strada (in particolare i più esposti), anticipandone le mosse.

9.3. L'esaminatore valuta inoltre le capacità del candidato in merito agli aspetti seguenti:

9.3.1. controllo del veicolo, in base agli elementi seguenti: corretto impiego di cinture di sicurezza, specchietti retrovisori, poggiatesta, sedili, fari e dispositivi assimilabili, frizione, cambio, acceleratore, freno (sistema terziario compreso, se disponibile), sterzo; controllo del veicolo in situazioni diverse ed a diverse velocità; tenuta di strada; massa, dimensioni e caratteristiche del veicolo; massa e tipi di carico (solo per le categorie BE, C, CE, C1, C1E, DE, D1E); comfort dei passeggeri

(solo per le categorie D, DE, D1, D1E) (nessuna accelerazione né frenata brusca, guida fluida);

9.3.2. guida attenta ai consumi ed all'ambiente, controllando opportunamente il numero di giri, il cambio delle marce, le frenate e le accelerazioni (solo per le categorie BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E);

9.3.3. osservazione: osservazione a 360 gradi; corretto impiego degli specchietti; visuale a lunga e media distanza, nonché a distanza ravvicinata;

9.3.4. precedenza: precedenza agli incroci ed ai raccordi; precedenza in situazioni diverse (ad esempio in caso di inversione, di cambiamento di corsia, di manovre speciali);

9.3.5. corretto posizionamento sulla strada: nella giusta corsia, sulle rotonde, in curva, a seconda del tipo di veicolo e delle sue caratteristiche; preposizionamento;

9.3.6. distanze di sicurezza: mantenimento delle dovute distanze di sicurezza dal veicolo che precede e da quelli a fianco; mantenimento delle dovute distanze dagli altri utenti della strada;

9.3.7. velocità: rispetto del limite massimo di velocità, adattamento della velocità alle condizioni di traffico/climatiche, eventuale rispetto dei limiti fissati a livello nazionale; guida ad una velocità che permetta l'arresto nel tratto di strada visibile e privo di ostacoli; adattamento della velocità a quella di altri veicoli simili;

9.3.8. semafori, segnaletica stradale e segnalazione di condizioni particolari: corretto comportamento ai semafori; rispetto dei comandi impartiti dagli agenti del traffico; rispetto della segnaletica stradale (divieto e obbligo); rispetto della segnaletica orizzontale;

9.3.9. segnalazione: effettuare le necessarie segnalazioni, nei tempi e nei modi opportuni; corretto impiego degli indicatori di direzione; comportamento corretto in risposta alle segnalazioni effettuate dagli altri utenti della strada;

9.3.10. frenata ed arresto: tempestiva riduzione della velocità, frenate ed arresti adeguati alle circostanze; anticipo; utilizzo dei diversi sistemi di frenatura (solo per le categorie C, CE, D, DE); riduzione della velocità con sistemi diversi da quelli di frenatura (solo per le categorie C, CE, D, DE).

10. Durata della prova

La durata della prova e la distanza percorsa devono essere sufficienti per consentire la valutazione della capacità e dei comportamenti di cui alla lettera B del presente allegato. La durata della prova su strada non deve in ogni caso essere inferiore a 25 minuti per le categorie A, A1, A2, B, B1 e BE ed a 45 minuti per tutte le altre categorie. I periodi indicati non comprendono il tempo necessario per accogliere il candidato, per predisporre il veicolo, per il controllo tecnico dello stesso ai fini della sicurezza stradale, per le manovre particolari e per comunicare il risultato della prova pratica.

11. Luogo di prova

La parte di prova di valutazione riservata alle manovre particolari può essere effettuata su di un apposito percorso di prova. La parte di prova volta ad esaminare il comportamento nel traffico va condotta, se possibile, su strade al di fuori del centro abitato, su superstrade ed autostrade (o simili), nonché sui diversi tipi di strada urbana (zone residenziali, zone con limiti di velocità fissati a 30 e 50 km/h,

strade urbane a grande scorrimento), rappresentativi delle diverse difficoltà che i futuri conducenti dovranno affrontare. La prova deve auspicabilmente essere effettuata in diverse condizioni di traffico. Tutto il periodo di prova deve essere impiegato al meglio per valutare le capacità del candidato nei diversi tipi di traffico e di strade incontrati, che dovranno essere quanto più vari possibile.

II. CONOSCENZE, CAPACITÀ E COMPORTAMENTI NECESSARI PER LA GUIDA DI UN VEICOLO A MOTORE

Chiunque si trovi alla guida di un veicolo a motore deve in ogni momento possedere conoscenze, capacità e comportamenti descritti nei punti da 1 a 9, in modo da poter:

- riconoscere i pericoli del traffico e valutarne la gravità,
- essere in controllo del proprio veicolo, in modo da non originare situazioni pericolose e da poter reagire prontamente trovandosi invece coinvolto,
- rispettare il codice della strada ed in particolare le disposizioni volte a prevenire gli incidenti ed a mantenere il traffico scorrevole,
- individuare i principali guasti tecnici nel proprio veicolo, in particolare quelli che potrebbero avere ripercussioni sulla sicurezza, e porvi adeguato rimedio,
- tenere conto di tutti i fattori che possono influenzare il comportamento al volante (alcool, stanchezza, disturbi della vista, ecc.), rimanendo così nel pieno possesso di tutte le facoltà necessarie per garantire la sicurezza della guida,
- contribuire alla sicurezza di tutti gli utenti della strada, soprattutto dei più esposti ed indifesi, dimostrando il dovuto rispetto per il prossimo.

ALLEGATO III

REQUISITI MINIMI DI IDONEITÀ FISICA E MENTALE PER LA GUIDA DI UN VEICOLO A MOTORE

L'articolo 119 del Codice della strada prevede la presentazione di una certificazione medica, rilasciata dai medici di cui allo stesso articolo, ai fini del rilascio della patente di guida, per il rinnovo di validità di quest'ultima, nonché nelle ipotesi in cui è emesso uno specifico provvedimento di revisione della patente, ai sensi dell'articolo 128 del Codice della strada.

Tale certificazione deve conformarsi ai requisiti di idoneità fisica e psichica stabiliti dagli articoli da 319, 320, 321, 323, 324, 326, 327, 328 e 329 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Per quanto concerne le seguenti patologie:

- vista,
- affezioni cardiovascolari,
- diabete mellito,
- epilessia,
- dipendenza da alcool o guida dipendente da alcool,
- **uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e abuso e consumo abituale di medicinali,**
- turbe psichiche,

si fa riferimento a quanto di seguito stabilito.

Conseguentemente, nell'articolo 320, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, appendice II le voci relative alle su elencate patologie sono soppresse.

Ai fini del presente allegato, i conducenti sono classificati in due gruppi:

- Gruppo 1: conducenti di veicoli delle categorie AM, A, A1, A2, B1, B, e BE.
- Gruppo 2: conducenti di veicoli delle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E nonché i titolari di certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB, giusta il disposto di cui all'articolo 311, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

A. REQUISITI VISIVI

A. 1. Il candidato al conseguimento della patente di guida (ovvero chi deve rinnovarla o ha l'obbligo di revisione ai sensi dell'art. 128 del codice della strada) deve sottoporsi a esami appropriati per accertare la compatibilità delle sue condizioni visive con la guida di veicoli a motore. Dovranno essere valutati con particolare attenzione: acutezza visiva, campo visivo, visione crepuscolare, sensibilità all'abbagliamento e al contrasto, diplopia e altre funzioni visive che possono compromettere la guida sicura. Se c'è motivo di dubitare che la sua vista non sia adeguata, il candidato deve essere esaminato dalla Commissione Medica Locale.

A.2. Per i conducenti appartenenti al gruppo 1 che non soddisfano le norme riguardanti il campo visivo e l'acutezza visiva, il rilascio della patente può essere autorizzato da parte della Commissione medica locale in "casi eccezionali", correlati alla situazione visiva del conducente, ponendo limitazioni riguardo alla guida. In questi casi il conducente deve essere sottoposto a visita dalla Commissione che verifica, avvalendosi di accertamenti da parte di medico specialista oculista anche l'assenza di altre patologie che possono pregiudicare la funzione visiva, fra cui la sensibilità all'abbagliamento, al contrasto, la visione crepuscolare, eventualmente avvalendosi anche di prova pratica di guida. La documentazione sanitaria inerente agli accertamenti posti a base del giudizio espresso dovrà restare agli atti per almeno cinque anni.

A.3. Gruppo 1

A.3.1. Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere un'acutezza visiva binoculare complessiva, anche con correzione ottica, se ben tollerata, di almeno 0,7, raggiungibile sommando l'acutezza visiva posseduta da entrambi gli occhi, purché il visus nell'occhio che vede peggio non sia inferiore a 0,2.

A.3.2. Il campo visivo binoculare posseduto deve consentire una visione in orizzontale di almeno 120 gradi, con estensione di non meno di 50 gradi verso destra o verso sinistra e di 20 gradi verso l'alto e verso il basso. Non devono essere presenti difetti in un raggio di 20 gradi rispetto all'asse centrale, inoltre deve essere posseduta una visione sufficiente in relazione all'illuminazione crepuscolare, un idoneo tempo di recupero dopo abbagliamento e un' idonea sensibilità al contrasto, in caso di insufficienza di tali due ultime funzioni la Commissione medica locale può autorizzare la guida solo alla luce diurna.

A.3.3. Qualora sia rilevata o dichiarata una malattia degli occhi progressiva, la patente di guida può essere rilasciata o rinnovata dalla Commissione con validità limitata nella durata e se del caso con limitazione per la guida notturna, avvalendosi di consulenza da parte di medico specialista oculista.

A.3.4. Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida monocolo, organico o funzionale, deve possedere un'acutezza visiva di non meno 0,8, raggiungibile anche con lente correttiva se ben tollerata. Il medico monocratico deve certificare che tale condizione di vista monoculare esiste da un periodo di tempo sufficientemente lungo (almeno sei mesi) da consentire l'adattamento del soggetto e che il campo visivo consenta una visione in orizzontale di almeno 120 gradi e di non meno di 60 gradi verso destra o verso sinistra e di 25 gradi verso l'alto e 30 gradi verso il basso.

Non devono essere presenti difetti in un raggio di 30 gradi rispetto all'asse centrale, inoltre deve essere posseduta una visione sufficiente in relazione all'illuminazione crepuscolare e dopo abbagliamento con idoneo tempo di

recupero e idonea sensibilità al contrasto, tali condizioni devono essere opportunamente verificate.

Nel caso in cui uno o più requisiti non sono presenti il giudizio viene demandato alla Commissione medica locale che, avvalendosi di consulenza da parte di medico specialista oculista, valuta con estrema cautela se la patente di guida può essere rilasciata o rinnovata, eventualmente con validità limitata nella durata e se del caso con limitazione per la guida notturna.

A.3.5. A seguito di diplopia sviluppata recentemente o della perdita improvvisa della visione in un occhio, ai fini del raggiungimento di un adattamento adeguato non è consentito guidare per un congruo periodo di tempo, da valutare da parte di medico specialista oculista; trascorso tale periodo, la guida può essere autorizzata dalla Commissione medica locale, acquisito il parere di un medico specialista oculista, eventualmente con prescrizione di validità limitata nella durata e se del caso con limitazione per la guida notturna.

A. 4. Gruppo 2

A.4.1. Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere una visione binoculare con un'acutezza visiva, se del caso raggiungibile con lenti correttive, di almeno 0,8 per l'occhio più valido e di almeno 0,4 per l'occhio meno valido. Se per ottenere i valori di 0,8 e 0,4 sono utilizzate lenti correttive, l'acutezza visiva minima (0,8 e 0,4) deve essere ottenuta o mediante correzione per mezzo di lenti a tempiale con potenza non superiore alle otto diottrie come equivalente sferico o mediante lenti a contatto anche con potere diottrico superiore. La correzione deve risultare ben tollerata

A.4.2. Il campo visivo orizzontale binoculare posseduto deve essere di almeno 160 gradi, con estensione di 80 gradi verso sinistra e verso destra e di 25 gradi verso l'alto e 30 verso il basso. Non devono essere presenti binocularmente difetti in un raggio di 30 gradi rispetto all'asse centrale.

A.4.3. La patente di guida non deve essere rilasciata o rinnovata al candidato o al conducente che presenta significative alterazioni della visione crepuscolare e della sensibilità al contrasto e una visione non sufficiente dopo abbagliamento, con tempo di recupero non idoneo anche nell'occhio con risultato migliore o diplopia.

A seguito della perdita della visione da un occhio o di gravi alterazioni delle altre funzioni visive che permettevano l'idoneità alla guida o di insorgenza di diplopia deve essere prescritto un periodo di adattamento adeguato, non inferiore a sei mesi, in cui non è consentito guidare. Trascorso tale periodo la Commissione medica locale, acquisito il parere di un medico specialista oculista può consentire la guida con eventuali prescrizioni e limitazioni.

B. AFFEZIONI CARDIOVASCOLARI

Le affezioni che possono esporre il conducente o il candidato al rilascio o al rinnovo di una patente di guida a una improvvisa menomazione del suo sistema

cardiovascolare, tale da provocare una repentina alterazione delle funzioni cerebrali, costituiscono un pericolo per la sicurezza stradale.

B.1. Gruppo 1

B.1.1. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato colpito da gravi disturbi del ritmo cardiaco.

B.1.2. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente portatore di uno stimolatore cardiaco, previo parere di un medico autorizzato e controllo medico regolare.

B.1.3. Il rilascio o il rinnovo della patente di guida al candidato o conducente colpito da anomalie della tensione arteriosa deve essere valutato in funzione degli altri dati dell'esame, delle eventuali complicazioni associate e del pericolo che esse possono costituire per la sicurezza della circolazione.

B.1.4. In generale, la patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da angina pectoris che si manifesti in stato di riposo o di emozione. Il rilascio o il rinnovo della patente di guida al candidato o conducente che sia stato colpito da infarto del miocardio è subordinato al parere di un medico autorizzato e, se necessario, a un controllo medico regolare.

B.2. Gruppo 2

B.2.5. L'autorità medica competente tiene in debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

C. DIABETE MELLITO

Nelle disposizioni per "ipoglicemia grave" si intende la condizione in cui è necessaria l'assistenza di un'altra persona, mentre per "ipoglicemia ricorrente" si intende la manifestazione in un periodo di 12 mesi di una seconda ipoglicemia grave. Tale condizione è riconducibile esclusivamente a patologia diabetica in trattamento con farmaci che possono indurre ipoglicemie gravi, come l'insulina o farmaci orali "insulino-stimolanti" come sulfaniluree e glinidi.

C.1. Gruppo 1

C.1.1. L'accertamento dei requisiti per il rilascio o il rinnovo della patente di guida del candidato o del conducente affetto da diabete mellito è effettuato dal medico monocratico di cui al comma 2 dell'articolo 119 del codice della strada, previa acquisizione del parere di un medico specialista in diabetologia o con specializzazione equipollente (ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e successive

modifiche e integrazioni.) operante presso le strutture pubbliche o private accreditate e convenzionate.

C.1.2. In caso di presenza di comorbilità o di gravi complicanze che possono pregiudicare la sicurezza alla guida il giudizio di idoneità è demandato alla Commissione medica locale.

In caso di trattamento farmacologico con farmaci che possono indurre una ipoglicemia grave il candidato o il conducente può essere dichiarato idoneo alla guida di veicoli del gruppo 1 fino a un periodo massimo di 5 anni, nel rispetto dei limiti previsti in relazione all'età.

C.1.3. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o al conducente affetto da diabete mellito che soffre di ipoglicemia grave e ricorrente o di un'alterazione dello stato di coscienza per ipoglicemia. Il candidato o conducente affetto da diabete mellito deve dimostrare di comprendere il rischio di ipoglicemia e di controllare in modo adeguato la sua condizione.

C.1.4. Per i candidati o conducenti affetti da diabete mellito in trattamento solo dietetico, o con farmaci che non inducono ipoglicemie gravi, come metformina, inibitori dell'alfa-glicosidasi, glitazoni, analoghi o mimetici del GLP-1, inibitori del DPP-IV in monoterapia o in associazione tra loro, il limite massimo di durata di validità della patente di guida, in assenza di complicanze che interferiscano con la sicurezza alla guida, può essere fissato secondo i normali limiti di legge previsti in relazione all'età.

C.2. Gruppo 2

C.2.1. In caso di trattamento con farmaci che possano indurre ipoglicemie gravi, (come insulina, e farmaci orali come sulfaniluree e glinidi,) l'accertamento dei requisiti per il rilascio o il rinnovo della patente di guida del gruppo 2 da parte della Commissione medica locale, a candidati o conducenti affetti da diabete mellito è effettuato avvalendosi di consulenza da parte di un medico specialista in diabetologia o specializzazione equipollente (ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e successive modifiche e integrazioni.) operante presso le strutture pubbliche o private accreditate e convenzionate, che possa attestare le seguenti condizioni:

a) assenza di crisi di ipoglicemia grave nei dodici mesi precedenti;

- b) il conducente risulta pienamente cosciente dei rischi connessi all'ipoglicemia;
- c) il conducente ha dimostrato di controllare in modo adeguato la sua condizione, monitorando il livello di glucosio nel sangue, secondo il piano di cura;
- d) il conducente ha dimostrato di comprendere i rischi connessi all'ipoglicemia;
- e) assenza di gravi complicanze connesse al diabete che possano compromettere la sicurezza alla guida.

In questi casi, la patente di guida può essere rilasciata o confermata di validità per un periodo massimo di tre anni o per un periodo inferiore in relazione all'età.

C.2.2. Per i candidati o conducenti affetti da diabete mellito in trattamento solo dietetico, o con farmaci che non inducono ipoglicemie gravi, come metformina, inibitori dell'alfa-glicosidasi, glitazoni, analoghi o mimetici del GLP-1, inibitori del DPP-IV in monoterapia o in associazione tra loro, il limite massimo di durata della patente di guida, in assenza di complicanze che interferiscano con la sicurezza alla guida, può essere fissato secondo i normali limiti di legge previsti in relazione all'età.

C.2.3. In caso di crisi di ipoglicemia grave nelle ore di veglia, anche al di fuori delle ore di guida, ricorre l'obbligo di segnalazione all'Ufficio Motorizzazione civile, per l'adozione del provvedimento di cui all'articolo 128 del codice della strada.

C.2.4. In caso di modifiche della terapia farmacologica durante il periodo di validità della patente di guida di veicoli sia di Gruppo 1 che di Gruppo 2, con aggiunta di farmaci che possono indurre ipoglicemia grave (insulina o farmaci orali "insulino-stimolanti" come sulfaniluree o glinidi); ricorre l'obbligo di segnalazione all'Ufficio Motorizzazione civile per l'adozione del provvedimento di cui all'articolo 128 del Codice della strada .

D. EPILESSIA

D.1. Le crisi epilettiche o le altre alterazioni improvvise dello stato di coscienza costituiscono un pericolo grave per la sicurezza stradale allorché sopravvengono al momento della guida di un veicolo a motore. La valutazione pertanto dovrà essere fatta con particolare attenzione da parte della Commissione medica locale.

Per "epilessia" si intende il manifestarsi di due o più crisi epilettiche non provocate, a distanza di meno di cinque anni l'una dall'altra.

Per "crisi epilettica provocata" si intende una crisi scatenata da una causa identificabile e potenzialmente evitabile.

D.2. Una persona che ha una crisi epilettica iniziale o isolata o perde conoscenza deve essere dissuasa dalla guida. È richiesto il parere di uno specialista in neurologia o in disciplina equipollente, (ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e successive modifiche e integrazioni.) che deve specificare il periodo di interdizione alla guida.

D.3. È estremamente importante identificare la sindrome epilettica specifica per valutare correttamente il livello di sicurezza rappresentato dal soggetto durante la guida (compreso il rischio di ulteriori crisi) e definire la terapia più adeguata. La valutazione deve essere effettuata da uno specialista in neurologia o in disciplina equipollente (ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e successive modifiche e integrazioni.).

D.4. Le persone che sono considerate clinicamente guarite su certificazione rilasciata da uno specialista in neurologia (o disciplina equipollente) e non hanno presentato crisi epilettiche da almeno 10 anni in assenza di trattamento farmacologico non sono più soggette a restrizioni o limitazioni.

D.5. I soggetti liberi da crisi da almeno 5 anni ma che risultino tuttora in trattamento saranno ancora sottoposti a controlli periodici da parte della Commissione medica locale che stabilirà la durata del periodo di idoneità dopo aver acquisito la certificazione emessa dallo specialista in neurologia o disciplina equipollente. Per i soggetti liberi da crisi da almeno 10 anni ma ancora in trattamento non è previsto il conseguimento/rinnovo della patente del gruppo 2.

D.6. Tutta la documentazione sanitaria dovrà restare agli atti della Commissione medica locale per almeno dieci anni .

D.7. Gruppo 1

D.7.1. La patente di guida di un conducente con epilessia del gruppo 1 deve essere oggetto di attenta valutazione da parte della Commissione medica locale finché l'interessato non abbia trascorso un periodo di cinque anni senza crisi epilettiche in assenza di terapia.

I soggetti affetti da epilessia non soddisfano i criteri per una patente di guida senza restrizioni. Vi è obbligo di segnalazione, ai fini delle limitazioni al rilascio o della revisione di validità della patente di guida, all'Ufficio della Motorizzazione civile dei soggetti affetti da epilessia da parte di Enti o Amministrazioni che per motivi istituzionali di ordine amministrativo previdenziale, assistenziale o assicurativo abbiano accertato l'esistenza di tale condizione (per esenzione dalla spesa sanitaria, riconoscimento di invalidità civile, accertamenti dei servizi medico legali, ecc) .

D.7.2. Crisi epilettica provocata: il candidato che ha avuto una crisi epilettica provocata a causa di un fattore scatenante identificabile, con scarsa probabilità che si ripeta al volante, può essere dichiarato idoneo alla guida su base individuale, subordinatamente a un parere neurologico (se del caso, l'idoneità deve essere certificata tenendo conto degli altri requisiti psicofisici richiesti dalle norme vigenti, con riferimento, ad esempio, all'uso di alcol o ad altri fattori di morbilità).

D.7.3. Prima o unica crisi epilettica non provocata: il candidato che ha avuto una prima crisi epilettica non provocata può essere dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo di sei mesi senza crisi, a condizione che sia stata effettuata una valutazione medica specialistica appropriata. Il periodo di osservazione dovrà essere protratto finché l'interessato non abbia trascorso un periodo di cinque anni senza crisi epilettiche.

D.7.4. Altra perdita di conoscenza: la perdita di conoscenza deve essere valutata in base al rischio di ricorrenza durante la guida.

D.7.5. Epilessia: il conducente o il candidato può essere dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo, documentato e certificato da parte dello specialista neurologo, di un anno senza ulteriori crisi.

D.7.6 Crisi esclusivamente durante il sonno: il candidato o il conducente che soffre di crisi esclusivamente durante il sonno può essere dichiarato idoneo alla guida a condizione che il manifestarsi delle crisi sia stato osservato per un periodo non inferiore al periodo senza crisi previsto per l'epilessia (un anno). In caso di attacchi/crisi durante la veglia, è richiesto un periodo di un anno senza ulteriori manifestazioni prima del rilascio della patente di guida (cfr. "Epilessia").

D.7.7. Crisi senza effetti sullo stato di coscienza o sulla capacità di azione: il candidato o il conducente che soffre esclusivamente di crisi a proposito delle quali è dimostrato che non incidono sullo stato di coscienza e che non causano incapacità funzionale, può essere dichiarato idoneo alla guida a condizione che il manifestarsi delle crisi sia stato osservato per un periodo non inferiore al periodo senza crisi previsto per l'epilessia (un anno). In caso di attacchi/crisi di natura diversa, è richiesto un periodo di un anno senza ulteriori manifestazioni prima del rilascio della patente di guida (cfr. "Epilessia").

D.7.8 Crisi dovute a modificazioni o a riduzioni della terapia antiepilettica per decisione del medico: al paziente può essere raccomandato di non guidare per un periodo di sei mesi dall'inizio del periodo di sospensione del trattamento. In caso di crisi che si manifestano nel periodo in cui il trattamento medico è stato modificato o sospeso per decisione del medico, il paziente deve essere sospeso dalla guida per tre mesi se il trattamento efficace precedentemente applicato viene nuovamente applicato.

D.7.9. Dopo un intervento chirurgico per curare l'epilessia: il conducente o il candidato può essere dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo, documentato e certificato da parte dello specialista, di un anno senza ulteriori crisi.

D.8. Gruppo 2

D.8.1. Il candidato non deve assumere farmaci antiepilettici per tutto il prescritto periodo di dieci anni senza crisi. Deve essere stato effettuato un controllo medico

appropriato con un approfondito esame neurologico che non ha rilevato alcuna patologia cerebrale e alcuna attività epilettiforme all'elettroencefalogramma (EEG).

D.8.2. Crisi epilettica provocata: Il candidato che ha avuto una crisi epilettica provocata a causa di un fattore scatenante identificabile con scarsa probabilità di ripetizione durante la guida può essere dichiarato idoneo alla guida su base individuale per veicoli ad uso privato e non per trasporto terzi, subordinatamente a un parere neurologico. Dopo l'episodio acuto è opportuno eseguire un EEG e un esame neurologico adeguato.

Un soggetto con una lesione strutturale intracerebrale che presenta un rischio accresciuto di crisi non deve guidare veicoli appartenenti al gruppo 2 (se del caso, l'idoneità deve essere certificata tenendo conto degli altri requisiti psicofisici richiesti dalle norme vigenti, con riferimento, ad esempio, all'uso di alcol o ad altri fattori di morbilità).

D.8.3. Prima o unica crisi epilettica non provocata: il candidato che ha avuto una prima crisi epilettica non provocata può essere dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo di dieci anni senza ulteriori crisi senza il ricorso a farmaci antiepilettici, a condizione che sia stata effettuata una valutazione medica specialistica appropriata.

D.8.4. Altra perdita di conoscenza: la perdita di conoscenza deve essere valutata in base al rischio di ricorrenza durante la guida (se del caso, l'idoneità deve essere certificata tenendo conto degli altri requisiti psicofisici richiesti dalle norme vigenti, con riferimento, ad esempio, all'uso di alcol o ad altri fattori di morbilità).

D.8.5. Epilessia: devono trascorrere dieci anni senza crisi epilettiche, senza l'assunzione di farmaci antiepilettici e senza alcuna attività epilettiforme all'elettroencefalogramma (EEG). La stessa regola si applica anche in caso di epilessia dell'età pediatrica. In questi casi la Commissione dovrà stabilire una validità limitata che non potrà essere superiore a due anni.

Determinati disturbi (per esempio malformazione arterio-venosa o emorragia intracerebrale) comportano un aumento del rischio di crisi, anche se le crisi non si sono ancora verificate. In una siffatta situazione ai fini del rilascio della patente di guida la Commissione medica locale dovrà attentamente valutare tale rischio, stabilendo un opportuno periodo di verifica, con validità della possibilità di guidare non superiore a 2 anni ove non diversamente disposto.

E. ALCOOL

Il consumo di alcool costituisce un pericolo importante per la sicurezza stradale. Tenuto conto della gravità del problema, si impone una grande vigilanza sul piano medico.

E.1. Gruppo 1

La patente di guida non deve essere rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che si trovi in stato di dipendenza dall'alcool o che non possa dissociare la guida dal consumo di alcool. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che si sia trovato in stato di dipendenza dall'alcool, al

termine di un periodo constatato di astinenza, previa valutazione della Commissione medica locale.

E.2. Gruppo 2

La Commissione medica locale tiene in debito conto e valuta con estrema severità i rischi e pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo. La validità della patente, in questi casi non può essere superiore a due anni.

F. SOSTANZE PSICOTROPE, STUPEFACENTI E MEDICINALI

F.1. Uso di sostanze psicotrope o stupefacenti.

La patente di guida non deve essere rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che faccia uso di sostanze psicotrope o stupefacenti, qualunque sia la categoria di patente richiesta.

F.2. Abuso o consumo abituale di medicinali.

F.2.1. Gruppo 1

La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che abusi o faccia uso abituale di qualsiasi ~~altro~~ medicinale o associazione di medicinali nel caso in cui la quantità assunta sia tale da avere ~~che~~ ~~abbiano~~ influenza sull'abilità alla guida. La relativa valutazione della sussistenza dei requisiti di idoneità psicofisica per la guida di veicoli a motore è demandata alla Commissione medica locale.

F.2.2. Gruppo 2

La Commissione medica locale tiene in debito conto e valuta con estrema severità i rischi e pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo. La validità della patente, in questi casi non può essere superiore a due anni.

G. TURBE PSICHICHE

G.1. Gruppo 1

La patente di guida non è né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente:

- colpito da turbe psichiche gravi congenite o acquisite in seguito a malattie, traumi o interventi neurochirurgici;
- colpito da ritardo mentale grave;
- colpito da turbe del comportamento gravi della senescenza o da turbe gravi della capacità di giudizio, di comportamento e di adattamento connessi con la personalità salvo nel caso in cui la domanda sia sostenuta dal parere di un medico autorizzato ed eventualmente sottoposta a un controllo medico regolare

salvo i casi che la commissione medica locale può valutare in modo diverso avvalendosi, se del caso della consulenza specialistica presso strutture pubbliche.

G.2. Gruppo 2

La Commissione medica locale tiene in debito conto e valuta con estrema severità i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo. La validità della patente, in questi casi non può essere superiore a due anni.

ALLEGATO IV

NORME MINIME PER GLI ESAMINATORI DELLE PROVE PRATICHE DI GUIDA

1. Competenze richieste all'esaminatore di guida

1.1. La persona autorizzata a condurre su un veicolo a motore valutazioni pratiche della prestazione di un candidato deve avere le nozioni, le capacità e le conoscenze relative alle materie elencate nei punti da 1.2. a 1.6.

1.2. Le competenze dell'esaminatore devono essere pertinenti alla valutazione della prestazione del candidato che aspira all'ottenimento della categoria di patente di guida per cui l'esame è sostenuto.

1.3. Nozioni e conoscenze relative alla guida e valutazione:

- teoria del comportamento al volante;
- guida previdente e prevenzione degli incidenti;
- programma su cui vertono i parametri degli esami di guida;
- requisiti dell'esame di guida;
- pertinente legislazione relativa alla circolazione stradale, incluse la legislazione pertinente dell'UE e quella nazionale e le linee guida interpretative;
- teoria e tecniche di valutazione;
- guida prudente.

1.4. Capacità di valutazione:

- capacità di osservare accuratamente, controllare e valutare la prestazione globale del candidato, segnatamente:
- il riconoscimento corretto e complessivo delle situazioni pericolose;
- l'accurata determinazione della causa e del probabile effetto di tali situazioni;
- il raggiungimento di competenze e il riconoscimento degli errori;
- l'uniformità e la coerenza della valutazione;
- assimilare le informazioni velocemente ed estrapolare i punti fondamentali;
- prevedere, individuare i problemi potenziali e sviluppare strategie per affrontarli;
- fornire un feedback tempestivo e costruttivo.

1.5. Capacità personali di guida:

— La persona autorizzata a fungere da esaminatore nelle prove pratiche per una categoria di patente di guida deve essere in grado di guidare ad un livello appropriatamente elevato tale tipo di veicolo a motore.

1.6. Qualità del servizio:

- stabilire e comunicare ciò che il candidato può aspettarsi durante l'esame;
- comunicare chiaramente, scegliendo il contenuto, lo stile ed il linguaggio adatti agli interlocutori e al contesto e affrontare le richieste dei candidati;

- fornire un feedback chiaro sul risultato dell'esame;
- trattare i candidati con rispetto e senza discriminazione.

1.7. Nozioni della tecnica e della fisica dei veicoli:

- conoscenza della tecnica dei veicoli come sterzo, pneumatici, freni, luci, specialmente per i motocicli e i veicoli pesanti;
- sicurezza di carico;
- conoscenza delle caratteristiche fisiche del veicolo, come velocità, attrito, dinamica, energia.

1.8. Guida attenta ai consumi e rispettosa dell'ambiente

2. Condizioni generali

2.1. Un esaminatore di guida per la patente di categoria AM, A1, A2, A, B1e B:

- a) deve essere titolare di una patente di guida di categoria B da almeno 3 anni;
- b) deve avere compiuto almeno 23 anni di età;
- c) deve aver superato la formazione iniziale prevista al punto 3 del presente allegato e, in seguito, essersi conformato alle disposizioni del punto 4 del presente allegato per quanto riguarda la garanzia di qualità e la formazione continua;
- d) deve aver ultimato un'istruzione professionale che porti almeno al completamento del livello 3 come definito dalla decisione 85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati membri delle Comunità europee ;
- e) non può lavorare contemporaneamente come insegnante o istruttore di guida in una scuola guida.

2.2. Un esaminatore di guida per le patenti delle altre categorie:

- a) deve essere titolare di una patente della categoria corrispondente a quella per la quale svolge l'attività di esaminatore;
- b) deve aver superato la formazione iniziale prevista al punto 3 del presente allegato e, in seguito, essersi conformato alle disposizioni del punto 4 del presente allegato per quanto riguarda la garanzia di qualità e la formazione continua;
- c) deve essere stato esaminatore di guida per la patente di categoria B e aver esercitato tale funzione per almeno tre anni; a tale durata si può derogare a condizione che l'esaminatore;
 - dimostri di possedere un'esperienza di guida di almeno cinque anni nella categoria interessata;
- d) deve aver completato un'istruzione professionale che porti almeno al completamento del livello 3 come definito dalla decisione 85/368/CEE;
- e) non può lavorare contemporaneamente come insegnante o istruttore di guida in una scuola guida.

3. Qualifica iniziale

3.1. Formazione iniziale

3.1.1 Prima che una persona possa fungere da esaminatore nelle prove di guida, essa deve frequentare un corso di formazione iniziale, i cui contenuti e procedure sono disciplinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 121, comma 5-bis, del Codice della strada, come introdotto dal presente decreto legislativo, in modo da possedere le competenze di cui al punto 1.

3.2. Esami

3.2.1. Al termine della formazione iniziale, il candidato al conseguimento dell'abilitazione di esaminatore nelle prove di guida deve superare un esame finale, i cui contenuti e procedure sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui di cui all'articolo 121, comma 5-bis, del Codice della strada, come introdotto dal presente decreto legislativo. L'esame è inteso intese a valutare, in un modo pedagogicamente adeguato, le competenze della persona ai sensi del punto 1, in particolare del punto 1.4. La procedura d'esame deve comprendere sia una componente teorica sia una componente pratica. Se del caso, si può fare ricorso ad una valutazione informatizzata.

4. Garanzia di qualità e formazione continua

4.1. Garanzia di qualità

4.1.1. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici istituisce un sistema di garanzia di qualità per assicurare il mantenimento del livello degli esaminatori di guida.

4.1.2. Il sistema di garanzia di qualità comprende la supervisione degli esaminatori sul lavoro, il loro perfezionamento e riaccreditamento, il loro sviluppo professionale continuo, nonché la valutazione periodica dei risultati degli esami di guida da essi effettuati, anche sotto il profilo di una valutazione corretta e coerente.

4.1.3. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici provvede a che ogni esaminatore sia oggetto di un accertamento annuale mediante uso del predetto sistema di garanzia di qualità di cui al punto 4.1.2. Provvede inoltre a che ciascun esaminatore sia osservato, una volta ogni cinque anni, durante l'effettuazione degli esami per un tempo minimo complessivo di almeno mezza giornata, in modo da consentire l'osservazione di vari esami. In caso di individuazione di problemi sono assunte misure correttive.

4.1.4. Il soddisfacimento del requisito in materia di ispezioni con riguardo agli esami per una categoria implica il soddisfacimento di tale requisito per le altre categorie.

4.2. Formazione continua

4.2.1. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici provvede a che, al fine del mantenimento dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di esaminatore di guida, gli stessi seguano una formazione continua minima a carattere periodico di quattro giorni in un periodo complessivo di due anni, al fine di:

- mantenere e aggiornare le nozioni necessarie e le capacità per effettuare esami;
- sviluppare nuove competenze divenute essenziali per l'esercizio della loro professione;

— garantire che gli esaminatori continuino ad effettuare gli esami in modo equo ed uniforme;

nonché una formazione continua minima di almeno cinque giorni complessivi per periodo di cinque anni al fine di sviluppare e mantenere le necessarie capacità pratiche di guida.

4.2.2. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici adotta le misure appropriate per garantire che sia prontamente impartita una formazione specifica agli esaminatori il cui operato risulti gravemente insoddisfacente secondo il sistema di garanzia di qualità esistente.

4.2.3. La formazione continua può prendere la forma di sessioni di informazione, formazione in aula, apprendimento convenzionale o per via elettronica, e può essere impartita individualmente o in gruppo. Essa può comprendere qualsiasi revisione dei parametri ritenuta opportuna.

4.2.4. Gli esaminatori che non abbiano effettuato esami per un periodo di 24 mesi devono sottoporsi ad un'adeguata nuova valutazione prima di essere autorizzati ad effettuare esami di guida. La nuova valutazione può essere eseguita nel quadro del requisito di cui al punto 4.2.1.

ALLEGATO V

REQUISITI MINIMI PER LA PROVA DI CAPACITÀ E COMPORTAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 116, COMMA 3, LETTERA F), TERZO PERIODO, DEL CODICE DELLA STRADA

Per la guida di una combinazione di veicoli - composta da un autoveicolo, la cui massa massima autorizzata non superi 3500 kg, ed un rimorchio, la cui massa massima autorizzata superi 750 kg - tale che la massa massima autorizzata di tale combinazione superi i 3500 kg ma non i 4250 kg, è richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico.

Tale prova può essere contestuale alla prova di capacità e comportamento per il conseguimento di patente di guida di categoria B, assorbendone i contenuti, ovvero può essere sostenuta successivamente da chi sia già titolare di patente di guida di categoria B.

Con il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 23, comma 2, del presente decreto, sono disciplinati i contenuti della prova di capacità e di comportamento comprendente almeno i seguenti esercizi: accelerazione, decelerazione, retromarcia, frenata, spazio di frenata, cambio di corsia, frenata/schivata, oscillazione di un rimorchio, sgancio di un rimorchio dal veicolo a motore e riaggancio allo stesso, parcheggio.

La prova pratica si svolge su strade pubbliche.

La durata della prova non deve essere inferiore a 25 minuti.

ALLEGATO VI

REQUISITI MINIMI PER LA FORMAZIONE E L'ESAME DEI CONDUCENTI PER LA GUIDA DI MOTOCICLI DI CATEGORIA A (ACCESSO PROGRESSIVO)

La prova teorica sostenuta per il conseguimento della patente di categoria A1 o A2, è in ogni caso idonea al conseguimento delle patenti di guida delle categorie A2 o A. Pertanto, il titolare di patente di guida di categoria A1 o A2 che intende conseguire una patente di categoria A2 o A, sostiene esclusivamente la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti.

Con il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 23, comma 3, del presente decreto, sono disciplinati i contenuti e le procedure della prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per l'accesso graduale di titolare di patente di categoria A1 o A2 alle categorie A2 o A, assicurando la verifica delle capacità e dei comportamenti di cui al punto 6 dell'allegato II del presente decreto.

La prova pratica si svolge su strade pubbliche e su motocicli adeguati alla categoria di patente di guida richiesta, secondo le prescrizioni di cui all'allegato II, punto 5.2.

La durata della prova non deve essere inferiore a 25 minuti.

ALLEGATO VII

Equipollenza dei titoli di abilitazione alla guida, rilasciati in Italia prima dell'entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto, alle categorie di patenti previste dalla direttiva 2006/126/CE come recepita dal medesimo decreto

| | |
|---|---|
| Certificato di idoneità alla guida del ciclomotore (CIGC) | AM |
| A (rilasciata entro il 31 dicembre 1985) | AM - A1 - A2 - A |
| A (rilasciata dal 1 gennaio 1986 al 25 aprile 1988) | AM e A1 - A2 - A esclusivamente per la guida di motocicli sul territorio nazionale |
| A1 (rilasciata dal 26 aprile 1988) | AM - A1 |
| A (rilasciata dal 26 aprile 1988) | AM - A1 - A2 - A |
| B (entro il 31 dicembre 1985) | AM - A1 - A2 - A - B1 - B |
| B (rilasciata dal 1 gennaio 1986 al 25 aprile 1988) | AM - B1 - B e A1 - A2 - A esclusivamente per la guida di motocicli sul territorio nazionale |
| B (rilasciata dal 26 aprile 1988) | AM - B1 - B e A1 esclusivamente per la guida di motocicli sul territorio nazionale |
| C | AM - A1 (per la guida di motocicli sul territorio nazionale) B1 - B - C1 - C |
| D (rilasciata entro il 30 settembre 2004) | AM - A1 (per la guida di motocicli sul territorio nazionale) B1 - B - C1 - C - D1 - D |
| D (rilasciata dal 1 ottobre 2004) | AM - A1 (per la guida di motocicli sul territorio nazionale) - B1 - B - D1 - D |
| E conseguita da titolare di patente B | BE |
| E conseguita da titolare di patente C | BE - C1E - CE |
| E conseguita da titolare di patente D (rilasciata entro il 30 settembre 2003) | BE - C1E - CE - D1E - DE |
| E conseguita da titolare di patente D (rilasciata dopo il 30 settembre 2003) | BE - D1E - DE |

Le patenti di categoria C, CE, D, DE, conseguite prima della data di entrata in vigore del presente decreto, consentono di condurre motocicli di categoria A2 o A in ragione della data di conseguimento della patente di categoria B, secondo quanto riportato in tabella.